



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 361

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 2 novembre 2010

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
5 ^a - Bilancio	»	107
6 ^a - Finanze e tesoro	»	114
7 ^a - Istruzione	»	118
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	124
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	135

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	138
---	------	-----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	143
---	------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 2 novembre 2010

238^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito e per l'interno Davico.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno e rinviato nella seduta del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto. Inoltre, il relatore Pastore ha presentato alcuni nuovi emendamenti (34.0.100, 34.0.200 e 34.0.300), pubblicati in allegato, in sostituzione dell'emendamento 34.0.6, che è stato ritirato; da parte del senatore Bubbico e di altri senatori e da parte del senatore Lauro e di altri senatori sono state presentate rispettivamente le riformulazioni degli emendamenti 1.0.1 e 43.0.3 (1.0.1 testo 2 e 43.0.3 testo 2), anch'essi pubblicati in allegato. Infine, la senatrice Granaiola ha ritirato l'emendamento 16.1.

La Commissione prende atto.

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di

revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori

(17) Laura BIANCONI e CARRARA. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive*

(27) PETERLINI ed altri. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(28) PETERLINI e PINZGER. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige*

(29) PETERLINI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(93) Vittoria FRANCO. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(104) Helga THALER AUSSERHOFER. – *Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

(110) CUTRUFO. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(111) CUTRUFO. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza*

(257) Silvana AMATI ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(696) SARO. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(708) CECCANTI ed altri. – *Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità*

(748) MOLINARI ed altri. – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza*

(871) CUFFARO. – *Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1105) PERDUCA ed altri. – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1549) *CECCANTI ed altri. – Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1550) *CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1566) *CHITI ed altri. – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1807) *ESPOSITO ed altri. – Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci*

(2098) *CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali*

(2293) *RUTELLI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

(2294) *RUTELLI ed altri. – Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*

(2312) *CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2327) *CECCANTI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*

(2356) *QUAGLIARIELLO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento*

(2357) *MUSSO. – Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(2387) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Indizione di un referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

– e petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152 e 1201 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2356, 2357 e 2387, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1105 e rinvio; esame del disegno di legge n. 1105, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2356, 2357 e 2387 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra il disegno di legge n. 1105, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori e assegnato da ultimo. Esso propone l'introduzione di un sistema elettorale uninominale e maggioritario, con la possibilità di svolgere un secondo turno di votazioni, al quale sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, qualora nessun candidato venga proclamato eletto dopo la prima tornata.

Conclude, proponendo di esaminare il disegno di legge n. 1105 congiuntamente alle altre iniziative in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243**Art. 1.****1.0.1 (testo 2)**

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Autocertificazione e misure per accelerare l'avvio di attività e la realizzazione di insediamenti produttivi)

1. In caso di avvio di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, di apertura di unità locale o laboratorio manifatturiero sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilasciata contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.

4. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.

5. In caso di interventi edilizi ricadenti in aree destinate ad attività produttive strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa che alla data di entrata in vigore della presente legge necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione solo qualora coerente con gli strumenti urbanistici in vigore e conforme alle norme di tutela ambientale, paesaggistica e di sicurezza e

previa certificazione asseverata da tecnico abilitato che attesta il rispetto di tutte le norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, edilizia e di sicurezza.

6. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

7. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione di un impianto produttivo siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.

8. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 7 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 7 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.

9. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 7 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 7 non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.

10. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

11. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

12. La comunicazione di cui al comma 10 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 11 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.

13. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli.

14. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con regolamento del Ministero dello sviluppo economico

da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

15. Nei casi di cui al comma 14 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 14, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

16. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 14 senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

17. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di individuare le regole tecniche e le modalità operative standardizzate relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informativi e telematici previsti dal presente articolo, ai fini dell'adozione delle misure organizzative anche in deroga ad ogni altra disposizione anche normativa, nazionale, regionale o locale, volte ad assicurare il raccordo e il coordinamento con le norme regolamentari in materia di sportello unico per le attività produttive.

18. In attesa della piena operatività delle norme contenute nel regolamento sullo Sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare una rapida semplificazione dei procedimenti amministrativi, la presente disciplina trova immediata applicazione sia nei comuni che si sono dotati dello sportello unico che in quelli sprovvisti.

19. Nei casi di cui al decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 59, si applica la denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990, con le sole eccezioni previste dal medesimo decreto legislativo. È abrogata ogni preesistente disposizione di legge o regolamento incompatibile. Il Governo entro il termine di un anno della presente disposizione adotta un decreto correttivo volto ad estendere il predetto istituto ad altre attività disciplinate dallo stesso decreto legislativo. 20. I commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppressi».

Art. 2.**2.2 (testo corretto)/1**

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 2.2 (testo corretto), al capoverso «Art.43-bis, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) conserva in un fascicolo informatico gli atti e i documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese;».

2.2 (testo corretto)/2

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 2.2 (testo corretto), al capoverso «Art.43-bis, alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e dei documenti».

2.2 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Certificazione e documentazione d'impresa*) – 1. Dopo l'articolo 43 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:

”Art. 43-bis. (L) - (*Certificazione e documentazione d'impresa*). – 1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) raccoglie e conserva in un fascicolo informatico, per ciascuna impresa, i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle comunicazioni e dei documenti, di cui alla lettera *a)*, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

c) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le certificazioni e i documenti di cui alla lettera a) che siano necessari per la rispettiva attività istruttoria.

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti».

2.13 (testo corretto)/1

LEGNINI

All'emendamento 2.13 (testo corretto), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Al fine di accelerare gli insediamenti di attività produttive nelle aree a ciò urbanisticamente destinate, ogni variante in corso d'opera conforme agli strumenti urbanistici potrà essere presentata prima della comunicazione di fine lavori».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: "Certificazione e documentazione d'impresa e semplificazione in materia di insediamenti di attività produttive"».

Conseguentemente, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le parole: «aggiungere i seguenti».

2.13 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51, primo comma, numero 3), capoverso della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero sia iscritto nel registro delle imprese"».

Art. 3.**3.0.1/1**

MERCATALI, LEGNINI, BIANCO

All'emendamento 3.0.1, sopprimere il comma 1.

3.0.1/2

MERCATALI, LEGNINI, BIANCO

All'emendamento 3.0.1, sopprimere il comma 2.

3.0.1

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Semplificazioni in materia di società pubbliche)*

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "direttamente o indirettamente," aggiungere le seguenti: "inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,»

2. All'articolo 48-bis del decreto presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle sole società a totale o prevalente partecipazione pubblica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

Art. 4.

4.0.1/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI,
BIANCO

All'emendamento 4.0.1, sopprimere il comma 1.

4.0.1/2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI,
BIANCO

All'emendamento 4.0.1, sopprimere il comma 2.

4.0.1

CURSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di porre un limite certo ed invalicabile, dal punto di vista temporale, al diritto di ottenere i finanziamenti e gli incentivi per la produzione di energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; i medesimi sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione che la loro realizzazione sia stata concretamente avviata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Al medesimo comma 1117, ultimo periodo, le parole: "per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118" sono soppresse».

Art. 5.**5.1 (testo corretto)**PASTORE, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. (*Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese*) - 1. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

''Art. 9-bis. - (*Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese*). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti «tecnico professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività''».

Art. 6.**6.1/1**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI,
BIANCO

All'emendamento 6.1, sopprimere la lettera a).

6.1

BATTAGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è così sostituito:

''3. i soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a comunicare alle Questure le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. In alternativa, è consentita la consegna, entro lo stesso termine, all'autorità locale di pubblica sicurezza di un elenco cartaceo contenente le generalità delle persone alloggiate''.

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

''2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

''4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000''».

Art. 8.**8.2 (testo corretto)/1**

BASSOLI, BIANCO, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 8.2 (testo corretto), sopprimere la lettera a).

8.2 (testo corretto)/2

BOSONE, BIANCO, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 8.2 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «e)», numero 2), sopprimere le parole: «e sono abrogati i commi 11 e 12;».

8.2 (testo corretto)/3

COSENTINO, BASSOLI, BIANCO, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 8.2 (testo corretto), alla lettera c), sopprimere il capoverso: «f-bis)».

8.2 (testo corretto)/4

BIONDELLI, BOSONE, BIANCO, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 8.2 (testo corretto), alla lettera c), sopprimere il capoverso: «f-ter)».

8.2 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Apportare seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a. all'articolo 5, comma 1, la parola: "industrialmente" è sostituita dalle seguenti: "in un'officina autorizzata ai sensi del titolo IV"»;

b) sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) all'articolo 130:

1) al comma 4, le parole: "articolo 111" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 126";

2) sono abrogati i commi 11 e 12;»;

c) dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) all'articolo 141:

1) al comma 3, dopo le parole: "L'autorizzazione può essere revocata", sono inserite le seguenti: "o sospesa, in caso di lievi irregolarità sanabili in un congruo periodo di tempo,";

2) al comma 5, primo periodo, le parole: "nei casi previsti dal comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "nei casi previsti dal presente articolo" e, al secondo periodo, sono soppresse le parole: "di cui al comma 2";

f-ter) all'articolo 148 il comma 23 è abrogato.».

8.7/1

BASSOLI, BIANCO, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 8.7, sopprimere il comma 1-ter.

8.7/2

BOSCETTO

All'emendamento 8.7, al comma 1-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288».

8.7

BATTAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La "Fondazione Gerolamo Gaslini", eretta a ente di diritto pubblico dalla legge 21 novembre 1950, n. 897, è trasformata in fondazione di diritto privato, ferme restando le finalità e le disposizioni di cui allo statuto approvato con decreto ministeriale 23 luglio 2002, ivi

compresa l'alta vigilanza del Ministero dell'interno attesa la natura assistenziale dell'opera svolta. La fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'ente di diritto pubblico. Le modifiche dello statuto sono approvate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Sono abrogati gli articoli 1e 6 della citata legge n. 897 del 1950.

1-ter. Al fine di potenziare l'attività di ricerca nel campo biomedico assicurando le necessarie sinergie a livello nazionale, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente nonché, eventualmente, dagli statuti il direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS è nominato dal Ministro della salute. La disposizione di cui al presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.100 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. L'esecutività dei provvedimenti assunti dall'Agenzia Italiana del Farmaco che fissano il prezzo di rimborso dei medicinali generici non può essere antecedente alla data di scadenza dei diritti di brevetto individuata ai sensi del precedente comma 2-bis."».

Art. 9.

9.3 (testo corretto)/1

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI

All'emendamento 9.3 (testo corretto), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «Art. 16» alla lettera a), comma 1, dopo le parole: «per fini commerciali,» *inserire le seguenti:* «mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice» *e sopprimere le parole:* «destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche»;

b) alla lettera a), comma 2, dopo la parola: «lucro,» *inserire la seguente:* «, nonché» *e sostituire le parole:* «nonché quella prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172» *con le se-*

guenti: «anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista».

9.3 (testo corretto)/2

GRANAIOLA

All'emendamento 9.3 (testo corretto), al capoverso «Art. 16», sopprimere la lettera b).

9.3 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16. - (*Semplificazione in materia di nautica da diporto*). – 1. Al codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

''1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, quella esercitata a scopi commerciali, nonché quella prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172''.

b) nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

''Art 14-bis. - (*Strutture turistico-ricreative*). – 1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti, a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e de-

maniale. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale”».

9.8/1

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI

All'emendamento 9.8, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il presente comma» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b) al comma 3, le parole: «del provvedimento di classificazione» sono sostituite dalle seguenti: «della denuncia di cui al comma 1»;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano se la nuova classificazione è di livello inferiore a quello precedente».

9.8

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma:

”5-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano se la nuova classificazione è di livello inferiore a quello precedente”».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: «Semplificazione in materia ambientale, paesaggistica e sismica».

9.0.3/1

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI

All'emendamento 9.0.3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza Unificata Stato-re-

gioni, città e autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e gli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità; a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236».

9.0.3

BODEGA, MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di barriere architettoniche)

1. Dopo l'articolo 1121 del codice civile inserito il seguente:

''Art. 1121-bis. - *(Innovazioni in materia di barriere architettoniche).*
– 1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1120 e 1121 e fatto salvo il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo nei casi di beni vincolati, la costruzione degli impianti ascensore e delle altre innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche è comunque consentita nelle parti comuni degli edifici e delle loro pertinenze, a prescindere dal parere delle assemblee condominiali, anche in parziale difformità degli strumenti urbanistici, a condizione che sia acquisito il parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale.

2. L'adesione alla realizzazione delle opere e degli impianti è libera, fatto salvo l'esonero da qualsiasi contributo nelle spese di realizzazione e di gestione da parte dei condomini che non intendono trarne vantaggio. La fruizione degli impianti e delle opere è limitata ai condomini che hanno sostenuto finanziariamente la progettazione e la costruzione e che sostengono la gestione e manutenzione degli stessi, fatto salvo il diritto degli altri condomini e ai loro eredi o aventi causa di partecipare ai vantaggi delle innovazioni, versando l'importo corrispondente alla quota originaria della spesa per la realizzazione delle innovazioni medesime, aggiornata secondo i dati ISTAT''».

Art. 11.**11.100/1**

Marco FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, sopprimere il comma 1.

11.100/2

Marco FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 dell'articolo 41 è soppresso;
- b) all'articolo 42, sostituire il comma 2 con il seguente:

''2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere dimostrati'';

- c) all'articolo 42 sostituire il comma 4 con il seguente:

''4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo sono provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara'';

- d) sostituire l'articolo 46 con i seguenti:

''Art. 46. – 1. Gli operatori economici che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in luogo della documentazione prevista dagli articoli da 38 a 45 del presente Capo per l'attestazione dei requisiti di idoneità.

2. Le stazioni appaltanti chiedono al solo operatore economico aggiudicatario la presentazione della documentazione probatoria dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 45 del presente Capo. L'aggiudicatario può optare per la trasmissione elettronica della documentazione probatoria. Qualora ne ricorra la necessità, le stazioni appaltanti invitano l'aggiudicatario a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

3. L'aggiudicatario che non sia in grado di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 45 del presente Capo richiesti nel bando di gara, è soggetto al pagamento di una sanzione commisurata proporzionalmente al valore dell'appalto, definita dalla stazione appaltante in sede di gara, nonché alla sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.

4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, la gara viene affidata all'operatore economico risultato secondo migliore offerente.

Art. 46-bis. – 1. Le stazioni appaltanti non possono richiedere agli operatori economici certificati e documenti già in possesso della pubblica amministrazione.

2. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ulteriore documentazione, oltre quella prevista dalla presente normativa, pena la nullità della procedura di gara.

3. Le stazioni appaltanti devono consentire agli operatori economici l'accesso in via telematica a tutta la documentazione relativa alla gara di appalto”.

e) all'articolo 48, comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso e al comma 1-bis sopprimere le seguenti parole: ”la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o”».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.

11.100/3

Marco FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: ”prevedono nel bando di gara che” sono soppresse e dopo le parole: ”risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo” sono aggiunte le seguenti: ”o per decadenza dell'attestazione di qualificazione”;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

”2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di servizi e forniture”;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore, risoluzione del contratto per grave inadempimento o per decadenza dell'attestazione di qualificazione»".

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.

11.100/4

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.100/5

D'ALIA

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), n 1, punto 1.2) sopprimere le parole: «quando il reato è stato depenalizzato ovvero».

11.100/6

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, la lettera b), numero 1) sopprimere il punto 1.3).

11.100/7

CICOLANI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b) numero 1), punto 1.3), capoverso «e)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio»; e al numero 3), capoverso «2», secondo periodo sopprimere le parole: «Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni».

11.100/8

D'ALIA

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), n. 2, capoverso «1-ter.», sostituire le parole: «In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione,» con le seguenti: «In caso di presentazione di falsa documentazione ai sensi dei commi 3 e 4 o nel caso in cui la dichiarazione di cui ai commi 2 e 5 rientri in una delle previsioni dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,».

11.100/9

CICOLANI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b) n. 2), al comma 1-ter prima delle parole: «In caso di presentazione di falsa» inserire seguenti periodi: «1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti falsi o rendano dichiarazioni false con lo scopo di sottacere la sussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 ovvero previste da altre norme di legge. Ai fini del presente articolo ed inderogabilmente la falsità delle dichiarazioni termina l'esclusione dalla gara e la segnalazione all'Autorità solo se le circostanze in tutto o in parte non dichiarate avrebbe determinato, in caso di dichiarazione completa, l'esclusione del concorrente dalla gara».

11.100/10

Marco FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, la lettera b), sopprimere il numero 3).

11.100/11

CICOLANI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b) n. 3), al capoverso 2, prima delle parole: «Il candidato o il concorrente attesta il possesso» inserire le seguenti: «Fermo quanto previsto al comma 1-ter,».

11.100/12

MENARDI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), punto 3) capoverso 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai fini del comma 1, lettera e), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Nelle more dell'emanazione del D.P.R di cui al citato comma 1-bis dell'articolo 27, si intendono gravi le infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultati dai dati in possesso dell'Osservatorio».

11.100/13

D'ALIA

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «quando il reato è stato depenalizzato ovvero».

11.100/14

MENARDI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), punto 3), quarto periodo, sostituire le parole da: «Ai fini del comma 1, lettera i)» fino a: «legge 22 novembre 2002, n. 266» con le seguenti: «Ai fini del comma 1, lettera i) si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Durc ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5 per cento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione e, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00 fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc».

11.100/15

D'ALIA

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 2, quarto periodo, sostituire le parole: «; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di

regolarità contributiva.» con le seguenti: «; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, attestano il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva e, laddove si qualificano, ad essi si applica l'articolo 47, comma 2».

11.100/16

D'ALIA

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 2, quinto periodo, sostituire le parole: «con alcun soggetto» con le seguenti: «con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura».

11.100/17

VICARI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), punto 3), dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 118, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

''3-bis. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni siano pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero in base allo stato di avanzamento forniture''».

11.100/18

INCOSTANTE, ADAMO

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), numero 1, sopprimere la lettera c).

11.100/19

LATRONICO

All'emendamento 11.100, capoverso, comma 1, lettera b), numero 1), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) alla lettera g), dopo le parole: ''che hanno commesso violazioni'' aggiungere le seguenti parole: ''gravi. Si considerano gravi le

violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello stabilito dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602'».

11.100/20

CICOLANI

All'emendamento 11.100, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 1, dopo le parole: "specifica gara" sono aggiunte le seguenti: ", appalto o subappalto"».

11.100/21

CICOLANI

All'emendamento 11.100, al comma 1, dopo il punto c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 87 del decreto legislativo 12 aprile 2009, n. 163, al comma 1, le parole: "che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara" sono sostituite con le seguenti: "più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore all'80 per cento di quello posto a base d'asta"».

11.100/22

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere le lettere d) e e).

11.100/23

Marco FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.100/24

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.100/25

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera d), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

”7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno tre soggetti».

11.100/26

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera d), punto 1), sostituire le parole: «dieci soggetti» con le seguenti: «cinque soggetti».

11.100/27

INCOStANTE, ADAMO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera e).

11.100/28

LATRONICO

All'emendamento 11.100, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 124 dopo il comma 7 è inserito il seguente:

”7-bis. I servizi e le forniture di importo pari o inferiori a 50.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, pa-

rità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero'».

11.100/29

LATRONICO

All'emendamento 11.100, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 124, al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la normativa vigente in materia di lotta alla criminalità mafiosa, le stazioni appaltanti effettuano i controlli sulle dichiarazioni sostitutive acquisite in sede di gara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71, comma primo, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la normativa vigente in materia di lotta alla criminalità mafiosa le stazioni appaltanti effettuano i controlli sulle dichiarazioni sostitutive acquisite in sede di gara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71, comma primo, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445».

11.100/30

Marco FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera f).

11.100/31

Marco FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.100/32

MENARDI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto».

Conseguentemente, al successivo periodo sopprimere le parole: «in difetto».

11.100/33

INCOSTANTE, ADAMO

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera h), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «novanta» con le seguenti: «sessanta».

11.100/34

Marco FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera i).

11.100/35

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera i), comma 2, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «novanta» con le seguenti: «sessanta».

11.100/36

Marco FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 1).

11.100/37

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera m).

11.100/38

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera n).

11.100/39

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera o).

11.100/40

CICOLANI

All'emendamento 11.100, dopo il punto o), inserire il punto:

«o-bis) all'articolo 241 del D.Lgs 12-4-2006, n. 163, il comma 5 è sostituito dal seguente:

''Il presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti o, su loro mandato, dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di una delle parti del nuovo giudizio o di suo difensore in altro giudizio arbitrale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile''».

11.100/41

Marco FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera p).

11.100/42

Marco FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, sopprimere i commi da 2 a 6.

11.100

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Semplificazioni in materia di contratti pubblici)

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 15-ter, dopo le parole: "delle decisioni Eurostat" sono aggiunte le seguenti: "ed in particolare della decisione Eurostat 11 febbraio 2004";

b) all'articolo 38:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci»;

1.2) alla lettera c), nel primo periodo, le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci» e, nel secondo periodo, le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;

1.3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro»;

1.4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;

1.5) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.»;

1.6) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:

«m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-*quater*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.»;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che sussistano dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione presentate, dispone l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e), si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; ai medesimi fini, i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del presente codice, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.»;

c) all'articolo 40, dopo il comma 9-*ter*, è aggiunto il seguente:

«9-*quater*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che sussistano dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione presentate, dispone l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'articolo 7, comma 10, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera *m-bis*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

d) all'articolo 122:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.”;

2) il comma 7-*bis* è abrogato;

e) all'articolo 123, comma 1, le parole: “milione 1” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 1500000”;

f) all'articolo 140:

1) nella rubrica le parole: “per grave inadempimento dell'esecutore” sono soppresse;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: “prevedono nel bando di gara che” sono soppresse e le parole: “per grave inadempimento del medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi degli articoli 135 e 136”;

g) all'articolo 153, i commi 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

“19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8 e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Il promotore, se non risulta aggiudicatario, può

esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Il promotore, se non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.

19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis, ovvero la costituzione di una società mista per l'esecuzione in qualsiasi forma di lavori pubblici.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziari e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.”;

h) all'articolo 165, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Il soggetto aggiudicatario provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.”;

i) all'articolo 166:

1) al comma 3, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “sessanta giorni”;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Il soggetto aggiudicatario provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.”;

l) all'articolo 167, comma 10, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

m) all'articolo 168:

1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";

3) al comma 4, primo periodo, le parole "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno";

4) al comma 6, primo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

n) all'articolo 170, comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

o) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

p) all'articolo 253:

1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013" e, al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono inserite le seguenti: "alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché";

2) al comma 15-bis, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.";

4) al comma 21, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g)".".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo

153, commi 19 e 20, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere h) e i), numero 2), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere i), numero 1), l), m) e n), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della presente legge.»

11.2/1

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

All'emendamento 11.2, al capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 1.

11.2/2

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

All'emendamento 11.2, al capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 2.

11.2/3

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

All'emendamento 11.2, al capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 3.

11.2/4

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

All'emendamento 11.2, al capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 4.

11.2/5

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

All'emendamento 11.2, al capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 5.

11.2/6

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

All'emendamento 11.2, al capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 6.

11.2

GRILLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 15-ter, dopo le parole: "delle decisioni Eurostat" sono aggiunte le seguenti: "ed in particolare della decisione Eurostat 14 febbraio 2004";

b) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera b), le parole: "il socio" sono sostituite dalle seguenti: "i soci";

b) alla lettera c), le parole: "del socio" sono sostituite dalle seguenti: "dei soci"; le parole: "resta salva in ogni caso applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima";

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro";

d) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

”h) nei cui confronti risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti”;

e) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

”l) che non siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”;

f) la lettera m-bis) è abrogata;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

”1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione dal presente codice, da altre leggi richiamate nel bando o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

”2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater, il concorrente allega, alternativa-

mente: *a)* la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b)* la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c)* la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica»;

c) all'articolo 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 51, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero;

2) il comma 7-bis è abrogato;

d) all'articolo 123, comma 1, le parole: ''un milione'' sono sostituite dalle seguenti: ''1,5 milioni'';

e) all'articolo 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 le parole: '', per effetto di circostanze eccezionali,'', sono soppresse; le parole: ''superiori al dieci per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''superiori al tredici per cento'' e le parole: ''eccedente il dieci per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''eccedente il tredici per cento'';

2) al comma 5 le parole: ''10 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''tredici per cento'';

f) all'articolo 140, comma 1, primo periodo, le parole: ''prevedono nel bando di gara che'' sono soppresse e le parole: ''potranno interpellare'' sono sostituite dalla seguente: ''interpellano'';

g) all'articolo 153, i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:

''19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione dei lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato da una banca e la specificazione

delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno B prestare una cauzione nella misura dell'imponibile di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste la proposta non può essere valutata di pubblico interesse dopo le modifiche, il progetto è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97, e il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di una gara, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore; devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione; il piano economico finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

19-*bis* La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-*bis*, ovvero la costituzione di una società mista per l'esecuzione in qualsiasi forma di lavori pubblici.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera *b*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale'';

h) all'articolo 165, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

''5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato'';

i) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''sessanta giorni'';

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

''5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato'';

1) all'articolo 167, comma 10, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'';

m) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, quarto periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'';

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quaranta cinque giorni'';

3) al comma 4, primo periodo, le parole: ''novantesimo giorno'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessantesimo giorno'';

4) al comma 6, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

n) all'articolo 170, comma 3, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'';

o) all'articolo 116, comma 20, primo periodo, le parole: ''comma 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''comma 2'';

p) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-*bis*, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013", e, al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico organizzativo, nonché";

2) al comma 15-*bis* le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-*bis* Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28";

4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g)".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *f*) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*), si applicano dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2010, da adottarsi entro il 31 marzo 2011, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2010. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti riferite agli anni precedenti al 2010 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *h*) e *i*), numero 2), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *i*), numero 1), *l*), *m*) e *n*), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti alla Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.6/1

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

All'emendamento 11.6, sostituire le parole da: «g), del comma 1» fino a: «gravi» con le seguenti: «i), del comma 1, dell'articolo 38, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere la parola: "gravi"».

11.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla lettera g), del comma 1, dell'articolo 38, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "che hanno commesso violazioni" aggiungere la parola: "gravi"».

11.9/1

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

All'emendamento 11.9, al capoverso 2-bis, sopprimere il comma 19.

11.9/2

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

All'emendamento 11.9, al capoverso 2-bis, sopprimere il comma 19-bis.

11.9/3

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

All'emendamento 11.9, al capoverso 2-bis, sopprimere il comma 20.

11.9

GRILLO, CICOLANI, BALDINI, BORNACIN, BUTTI, CAMBER, GALLO, IZZO, MENARDI, MUSSO, ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I commi 19 e 20 dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono sostituiti dai seguenti:

''19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione dei lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità anche non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione o approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare; una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Dopo le modifiche, il progetto è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97, e il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di una gara, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore; devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo

delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.

19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis, ovvero la costituzione di una società mista per l'esecuzione in qualsiasi forma di lavori pubblici.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale».

11.0.100 (testo corretto)/1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 11.0.100 (testo corretto), al comma 1 sopprimere le lettere a), c) ed e).

11.0.100 (testo corretto)/2

ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 11.0.100 (testo corretto), al comma 1, lettera c) dopo le parole: «BDNCP, per tutti i contratti» le seguenti: «ed a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro».

11.0.100 (testo corretto)/3

INCOSTANTE, ADAMO

All'emendamento 11.0.100 (testo corretto), al comma 1, lettera f), capoverso «10.», secondo periodo, dopo le parole: «per le situazioni di emergenza» inserire le seguenti: «dando notizia anche delle variazioni in corso d'opera.».

11.0.100 (testo corretto)/4

BIANCO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 11.0.100 (testo corretto), dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. – È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti».

11.0.100 (testo corretto)/5

DELLA MONICA, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 11.0.100 (testo corretto), dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: - (Divieto di arbitrato e norme concernenti la giurisdizione in materia di appalti pubblici)

1-bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica Amministrazione o una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o fornitura finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariali per i responsabili dei relativi procedimenti.

2. Le controversie in materia di concessione, appalti pubblici e ogni altro sistema di affidamento o gestione di opere, servizi e forniture pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 2, comma 1, non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

11.0.100 (testo corretto)/6

BUBBICO, ADAMO, BIANCO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 11.0.100 (testo corretto), al comma 1, aggiungere infine il seguente comma:

«10-ter. Al fine di incrementare la trasparenza e favorire l'emergere delle migliori pratiche in seno alle pubbliche amministrazioni i bandi, durante la fase di pubblicazione sui siti istituzionali, potranno essere oggetto di osservazioni sui contenuti dei capitolati e sulle procedure adottate da parte degli interessati. Le amministrazioni interessate trasmettono entro sessanta giorni dall'aggiudicazione i risultati della gara, le osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione e le valutazioni su ciascuna di esse formulate dal responsabile del procedimento. L'Autorità per i profili di propria competenza elabora e pubblica a sua volta, le proprie osservazioni sui procedimenti esaminati».

11.0.100 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici)

1. All'articolo 7 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, alinea, sono soppresse le parole da: "si avvale" fino alle parole: "da altre norme";

b) al comma 4, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché di ogni altro dato ritenuto utile per l'attività di vigilanza";

c) al comma 8, l'alinea è sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui al comma 10, per tutti i contratti:";

d) al comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) ogni altro dato ritenuto utile";

e) il comma 9 è abrogato;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l'Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutti i dati relativi a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture raccolti dall'Autorità secondo le modalità previste dal presente codice.

Sono inseriti nella BDNCP, in particolare, i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d), per tutti i contratti stipulati, e dal comma 8, lettere a) e b), anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza, nonché ogni altro dato utile per lo svolgimento della attività di vigilanza e di controllo. Tutte le stazioni appaltanti dovranno inserire nella BDNCP, con le modalità previste dal comma 10-bis), tutte le informazioni inerenti alla pubblicazione, all'aggiudicazione e all'esecuzione di affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuate sulla base di qualsiasi procedura di scelta del contraente. Fa parte della BDNCP il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.";

g) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

"10-bis). Ai fini di cui al comma 10 l'Autorità, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, definisce:

a) le tipologie, le modalità, la tempistica e le soluzioni applicative per la raccolta dei dati nonché le modalità di tenuta e gestione della BDNCP;

b) le modalità di fruizione e pubblicità dei dati.

10-ter). Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina, sentita l'Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per gli atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

10-quater). Tutte le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di chiedere all'Autorità il rilascio del Codice Identificativo Gara (CIG) per l'avvio di qualsiasi procedura di affidamento e per qualunque importo; le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti sono tenute ad adempiere agli obblighi correlati secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità.".

Art. 15.**15.2 (testo corretto)/1**

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO, SOLIANI, GHEDINI

All'emendamento 15.2 (testo corretto), al capoverso «Art. 15», comma 2-bis, sostituire le parole: «entro il mese di marzo dell'anno successivo» con le seguenti: «entro il mese successivo alla presentazione della Dichiarazione della manodopera agricola (DMAG)».

15.2 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. (*Elenchi agricoli*) – 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''2-bis. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'INPS ai sensi dell'articolo 6, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2-ter. Sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2-quater. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche di cui al comma 2-bis, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

2-quinquies. Agli eventuali maggiori compiti previsti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente''».

Art. 19.**19.6 (testo corretto)/1**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 19.6 (testo corretto), sopprimere la lettera c).

19.6 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire le parole: "quattro tra i rappresentanti delle regioni" con le parole: "tre tra i rappresentanti delle regioni" e sostituire le parole: "uno tra quelli dei comuni" con le seguenti: "due tra quelli dei comuni";

b) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 5, dopo le parole: "oneri amministrativi gravanti sulle imprese", sono inserite le seguenti: ", sui soggetti che svolgono attività autonoma e di libera professione nonché sui cittadini,"»;

c) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al comma 4-*quater* dell'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nell'alinea, dopo le parole: "piccole e medie imprese" sono inserite le seguenti: ", e sui soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione".

19.9/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 19.9, sostituire le parole da: «adotta tagli di spesa» fino a: «nella legge 30 luglio 2010, n. 122» con le seguenti: «rende noti, con apposite forme pubblicitarie, gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura, l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali o territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dai mercati, le condizioni stan-

dard di erogazione dei servizio, i prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese, nonché le iniziative assunte per la vigilanza sul funzionamento del mercato».

19.9/2

CURSI

All'emendamento 19.9, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settore della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, il 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali anche attraverso la semplificazione della regolazione, nonché in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce; per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che volontariamente aderiscano al regime di perequazione di cui alla Parte III, Titolo I, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, adeguati meccanismi di gradualità premianti che ne valorizzino le efficienze conseguite a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione, a valere sulle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

19.9

LAURO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di semplificare i rapporti tra l'Autorità di regolazione dei settori energetici e i cittadini nonché tra i cittadini e le imprese esercenti i servizi di pubblica utilità, anche attraverso campagne informative, meccanismi di potenziamento della risoluzione delle controversie e dei controlli, riduzione degli oneri amministrativi derivanti dal rapporto tra imprese e consumatori, oltre che lo snellimento e la semplificazione della regolazione, ampliandone la conoscenza presso consumatori e imprese, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ad invarianza di saldo per il bilancio dello Stato ed a valere esclusivamente sul sistema di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995,

n. 481 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, adotta tagli di spesa comunque idonei a garantire una contribuzione al bilancio dello Stato, da versare annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, di valore equivalente a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

19.10/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 19.10, sostituire le parole da: «adotta tagli di spesa» fino a: «nella legge 30 luglio 2010, n. 122» con le seguenti: «rende noti, con apposite forme pubblicitarie, gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della forniture, l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali o territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato, le condizioni standard di erogazione del servizio, i prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese, nonché le iniziative assunte per la vigilanza sul funzionamento del mercato.».

19.10/2

CURSI

All'emendamento 19.10, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settore della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali anche attraverso la semplificazione della regolazione, nonché in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 23 agosto, 2004, n. 239, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che volontariamente aderiscono al regime di perequazione di cui alla Parte III, Ti-

tolo I, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, adeguati meccanismi di gradualità premianti che ne valorizzino le efficienze conseguite a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione, a valere sulle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devovo derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

19.10

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di semplificare i rapporti tra l'Autorità di regolazione dei settori energetici e i cittadini nonché tra i cittadini e le imprese esercenti i servizi di pubblica utilità, anche attraverso campagne informative, meccanismi di potenziamento della risoluzione delle controversie e dei controlli, riduzione degli oneri amministrativi derivanti dal rapporto tra impresa e consumatori, oltre che lo snellimento e la semplificazione della regolazione, ampliandone la conoscenza presso consumatori e imprese, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ad invarianza di saldo per il bilancio dello Stato ed a valere esclusivamente sul sistema di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, adotta autonome politiche di spesa, comunque idonee a garantire una contribuzione al bilancio nello Stato, da versare annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, di valore equivalente a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

19.0.1 (testo corretto)/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 1.

19.0.1 (testo corretto)/2

ZANDA, BUBBICO, FIORONI, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO, INCOSTANTE

All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.0.1 (testo corretto)/3

INCOStANTE, ADAMO, CECCANTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), comma 1, lettera a), capoverso «14-quater» dopo le parole: «e b)» del comma 14, sopprimere le parole: «anche se riconducibili a disposizioni di cui ai commi 17 e».

19.0.1 (testo corretto)/4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), comma 1, sopprimere la lettera b).

19.0.1 (testo corretto)/5

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), comma 1, sopprimere la lettera b).

19.0.1 (testo corretto)/6

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), comma 1, sopprimere la lettera c).

19.0.1 (testo corretto)/7

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

*All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 2.***19.0.1 (testo corretto)/8**

ANDRIA

All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, le parole: "30 novembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2010" e le parole: "che ha luogo a decorrere dal 2011" con le seguenti: "la cui scadenza ordinaria è fissata per l'anno successivo"».

19.0.1 (testo corretto)PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Semplificazione della legislazione)*

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14-*quater* è sostituito dal seguente:

“14-*quater*. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14; uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa di disposizioni legislative o regolamentari statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se riconducibili a disposizioni di cui al comma 17 e anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.”;

b) nel comma 15, le parole: “I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì”, sono sostituite dalle seguenti: “Con i decreti legislativi di cui al comma 14 e con l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede altresì”;

c) nel comma 18, le parole: "due anni", sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni" e, dopo le parole: "disposizioni integrative, di riassetto o correttive," sono inserite le seguenti: "nonché con regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme di riassetto e semplificazione,".

2. All'articolo 17, comma 4-ter della legge 23 agosto 1988, n. 400 dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: ", anche con riferimento ai regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo,".

Art. 20.

20.0.3/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 20.0.3, al comma 1, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «trenta mesi e un giorno».

20.0.3

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga di termini di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: "trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi"».

20.0.4/1

ANDRIA

All'emendamento 20.0.4, al comma 1, sostituire le parole da: «comma 70» fino a: «CCIA Brescia» con le seguenti: «comma 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e" con la seguente: "Per"».

Conseguentemente:

– all'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, sopprimere le seguenti voci:

Stazione sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA) CCIAA Parma;

Stazione Sperimentale del vetro CCIAA Venezia;

Stazione Sperimentale per la seta CCIAA Milano;

Stazione Sperimentale per i combustibili;

Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP);

Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG);

Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA) CCIAA Reggio Calabria;

Stazione Sperimentale delle Peni e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 450 CCIAA Napoli.

– dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis. – 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

20.0.4/2

ANDRIA

All'emendamento 20.0.4, al comma 1, sostituire le parole da: «comma 70» fino a: «CCIA Brescia» con le seguenti: «comma 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e" con la seguente: "Per"».

Conseguentemente:

– all'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, sopprimere le seguenti voci:

Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461;

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Inran), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis. – 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 1.12, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

20.0.4

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Trasferimento delle funzioni del Banco Nazionale di Prova delle armi da sparo alla CCIAA di Brescia)

1. All'articolo 7, comma 70, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "per le stazioni sperimentali" sono inserite le seguenti: ", il Banco nazionale di prova per le munizioni da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».

Conseguentemente, all'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il rigo n. 8 è inserita la seguente voce: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali CCIAA Brescia.

Art. 22.

22.1 (testo corretto)/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 22.1 (testo corretto), sopprimere la lettera b).

22.1 (testo corretto)/2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 22.1 (testo corretto), sopprimere la lettera d).

22.1 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «esclusivamente»;*
- b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni,»;

b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «Le istanze» sono sostituite dalle seguenti: «La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato» e la parola: «fotostatica» è soppressa;

- c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

''3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo''».

Art. 25.**25.1 (testo corretto)**

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «dichiarazioni», inserire le seguenti: «, le segnalazioni».

A comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes-

sive modificazioni, in collaborazione con l'ANCI e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» *con le seguenti*: «in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese,».

Art. 26.

26.1/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 26.1, dopo le parole: «Conferenza – Stato Città» aggiungere le seguenti: «ed autonomie locali».

26.1

PASTORE, *relatore*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 18, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 le parole: "Conferenza Unificata" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza-Stato Città"».

Art. 31.

31.0.1 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Pagamenti di compensi professionali da parte degli enti previdenziali dovuti a seguito di contenzioso giudiziale e limiti delle spese di giudizio)

1. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procura-

tori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente del creditore.

2. Ai fini di cui al comma 1 il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al medesimo comma alla struttura territoriale dell'ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

3. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1951, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo».

Art. 34.

34.2 (testo corretto)/1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.2 (testo corretto), lettera a), al comma 01, sopprimere la lettera a).

34.2 (testo corretto)/2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.2 (testo corretto), lettera a), al comma 01, lettera b), capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «e corredati da una espressa dichiarazione di consenso al trattamento dei dati».

34.2 (testo corretto)/3

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 34.2 (testo corretto), lettera a), al comma 01, sopprimere la lettera c).

34.2 (testo corretto)/4

ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.2 (testo corretto), lettera a), al comma 01, lettera c), sopprimere la lettera m).

34.2 (testo corretto)PASTORE, *relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.''

b) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di *curricula* spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro e corredati da una espressa dichiarazione di consenso al trattamento dei dati. Al momento del primo contatto successivo all'invio del *curriculum*, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f)''.

c) all'articolo 24:

1), comma 1, lettera g) le parole: ''anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate'', sono soppresse;

2) dopo la lettera *i*) sono aggiunte le seguenti:

”*i-bis*) riguarda dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all’articolo 13, comma *5-bis*;

i-ter) con esclusione della diffusione, è necessario per il perseguimento di scopi determinati e legittimi, individuati dall’atto costitutivo o dallo statuto, nell’ambito di rapporti intercorrenti tra società, enti o associazioni con società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, nonché tra associazioni, enti od organismi con i soggetti ad essi aderenti o che hanno con essi contatti regolari”.

d) all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

”*b-bis*) dei dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all’articolo 13, comma *5-bis*”.

b) al comma 1, capoverso «*1-bis*», primo periodo, le parole: ”soltanto dati personali non sensibili e che trattano” sono soppresse e le parole: ”ovvero ai loro” sono sostituite dalle seguenti: ”compresi quelli relativi al coniuge e ai”;

c) conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: ”(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali)”».

34.0.1 (testo corretto)/1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All’emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.1 (testo corretto)/2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All’emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 2.

34.0.1 (testo corretto)/3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 3.

34.0.1 (testo corretto)/4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 4.

34.0.1 (testo corretto)/5

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 5.

34.0.1 (testo corretto)/6

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 6.

34.0.1 (testo corretto)/7

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 7.

34.0.1 (testo corretto)/8

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 8.

34.0.1 (testo corretto)/9

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 9.

34.0.1 (testo corretto)/10

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 10.

34.0.1 (testo corretto)/11

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 11.

34.0.1 (testo corretto)/12

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 12.

34.0.1 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 34-bis.

(Soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il titolo IV del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario, di cui al

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12: con la stessa decorrenza sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.

3. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

4. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, si intende modificata di conseguenza.

6. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.

7. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

9. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri spe-

cificati ai commi da 2 a 4. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.

10. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.

11. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie indicate al comma 2, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui al comma 3, e, in grado di appello, al comma 2, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

12. Nei soli casi di cui al comma 11 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

13. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale ordinario, e nelle materie di cui al comma 3, il tribunale amministrativo regionale».

34.0.2 (testo corretto)/1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.2 (testo corretto), dopo l'articolo 34-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 34-ter.

(Beni civici)

1. Ai fini del presente articolo, si definiscono beni civici i beni di proprietà collettiva e i diritti d'uso civico, di cui ai commi 2 e 3.

2. Sono beni di proprietà collettiva i beni dell'originario demanio civico, nonché quelli acquisiti al demanio civico a seguito di liquidazione di usi civici, comunque denominati, appartenenti a comunità, anche private, di varia natura ed organizzazione e destinati al godimento dei componenti della stessa comunità proprietaria, sempre che non appartengano alle categorie disciplinate dal capo II del titolo I del libro III del codice civile.

3. I diritti d'uso civico sono esercitati sui terreni, comunque denominati, appartenenti a soggetti privati o pubblici sui quali i componenti della comunità, pur non essendo ne proprietari, abbiano il diritto di trarne particolari utilità e a condizione che tale diritto non sia stato liquidato nelle forme previste dalla legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche a qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di terre spettanti agli abitanti di un comune, o di una frazione di comune.

5. Al fine di assicurare la tutela omogenea dell'ambiente su tutto il territorio nazionale, il presente articolo disciplina la gestione dei beni civici anche ai fini di tutela dell'ambiente naturale.

6. Le regioni disciplinano la gestione degli usi civici, nell'esercizio delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione.

7. I beni civici possono essere oggetto di utilizzazioni compatibili con la finalità di tutela dell'ambiente. I suddetti beni sono gestiti dai comuni o da altri enti rappresentanti le popolazioni, secondo criteri di economicità.

8. I beni di proprietà collettiva non sono suscettibili di usucapione.

9. I soggetti appartenenti alle popolazioni proprietarie di beni di proprietà collettiva possono esercitare individualmente sui beni stessi i diritti loro tradizionalmente riconosciuti dagli statuti e dai regolamenti, nel rispetto delle finalità di cui al presente articolo.

10. Le regioni disciplinano le forme di gestione dei beni di proprietà collettiva, nel rispetto delle finalità di cui al comma 7 ed assicurando il coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni.

11. I beni di proprietà collettiva possono costituire oggetto di alienazione totale o parziale, conformemente al loro regime proprietario a favore dei soggetti che ti occupino continuativamente da almeno dieci anni, nonché a favore di soggetti pubblici e privati titolari di interventi pubblici o di rilevanza pubblica.

12. La proposta di alienazione di cui al comma 11 deve essere approvata dal consiglio comunale, al fine di verificarne la compatibilità con la tutela ambientale e la pianificazione del territorio, previo parere vincolante della regione.

13. La procedura di alienazione ed i criteri di determinazione dei prezzi sono disciplinati con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Le occupazioni abusive in atto di beni possono essere legittimate su istanza degli occupanti. La legittimazione è consentita per le occupazioni di terre di uso agricolo o non agricolo che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso da almeno dieci anni, sommando la durata dell'occupazione dei richiedenti a quella dei loro danti causa.

15. Il canone conseguente alla legittimazione, determinato con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, può essere affrancato in qualsiasi momento su istanza dell'occupante mediante il pagamento di una somma corrispondente a venti volte il suo valore.

16. I presupposti, la procedura ed i criteri di determinazione del canone per la legittimazione e l'affrancazione sono disciplinati con legge regionale o delle province autonome, la quale può prevedere una soglia minima sotto la quale il canone viene dichiarato estinto.

17. Chiunque eserciti o pretenda di esercitare, sia individualmente sia collettivamente, diritti d'uso civico su terreni di proprietà pubblica o privata o collettiva, comunque denominata, e intenda mantenere tale diritto, deve farne richiesta al comune ove è sito il terreno; entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. I presupposti e la procedura di riconoscimento dell'uso civico sono disciplinati con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Ciascuna regione o provincia autonoma istituisce un pubblico registro dei diritti d'uso civico riconosciuti ai sensi del comma 16.

20. I diritti d'uso civico, a qualsiasi titolo precedentemente registrati, non accertati secondo le disposizioni di cui ai commi da 16 a 18 sono considerati estinti e non possono essere vantati a nessun titolo per atto pubblico o privato.

21. Le promiscuità sono sciolte mediante pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore dei diritti ceduti, secondo i principi stabiliti con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

22. I livelli ed altri oneri o canoni periodici gravanti sui beni civici possono essere affrancati, ai sensi del comma 14, secondo principi e procedure fissati con legge regionale o delle province autonome».

Conseguentemente, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le parole: «inserire i seguenti».

34.0.2 (testo corretto)PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766, al relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e ad ogni altra disposizione in materia.

2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.

3. Giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalla data di entrata in vigore della presente legge è il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.

4. Definiti i procedimenti di cui al comma 2, sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930, n. 1078, e il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141, per i giudizi in corso presso le Corti competenti ai sensi delle predette disposizioni alla data di entrata in vigore della presente legge».

34.0.3 (testo corretto)/1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), sopprimere il comma 1.***34.0.3 (testo corretto)/2**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MARCO FILIPPI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.3 (testo corretto)/3

ESPOSITO

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti relativi a beni mobili da iscrivere o trascrivere negli appositi pubblici registri è di esclusiva competenza dei notai, con possibilità, per questi ultimi, di delegarla alle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quale sportello telematico dell'automobilista ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che, in tal caso, fermo quanto di spettanza notarile, la effettuano gratuitamente presso i propri uffici, salvi casi documentati di forza maggiore che precludono la mobilità del firmatario. L'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato».

34.0.3 (testo corretto)/4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita» con la seguente: «Comune».

34.0.3 (testo corretto)/5

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), al comma 1, lettera d) dopo le parole: «di immatricolazione e remmatricolazione.» aggiungere infine le seguenti: «L'ammontare del corrispettivo per ogni servizio reso non può in ogni caso superare i corrispettivi massimi previsti dalle tabelle dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c)».

34.0.3 (testo corretto)/6

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), sopprimere il comma 2.

34.0.3 (testo corretto)/7

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), sopprimere il comma 3.

34.0.3 (testo corretto)/8

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), sopprimere il comma 4.

34.0.3 (testo corretto)/9

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), sopprimere il comma 5.

34.0.3 (testo corretto)/10

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), sopprimere il comma 6.

34.0.3 (testo corretto)/11

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), sopprimere il comma 7.

34.0.3 (testo corretto)/12

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), dopo il comma 7 inserire il seguente: 7-bis. Al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, il comma 10 dell'articolo 8 è soppresso».

34.0.3 (testo corretto)PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Norme per la semplificazione

e la migliore funzionalità dei pubblici registri)

1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

''c-bis) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita per regolamentare il servizio inerente agli atti relativi ad autoveicoli e simili, al fine di garantire l'esecuzione delle relative formalità, con esclusione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione''.

2. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione, le parole da: ''uno dei contratti'' fino a ''codice civile'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''un contratto o compiono un atto soggetto a pubblicità immobiliare''.

3. Nell'articolo 8, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di portabilità dei mutui, le parole: ''surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata'' sono sostituite dalle seguenti: ''mutuo nel quale il mutuante si impegni a provvedere direttamente e contestualmente all'estinzione del mutuo garantito''.

4. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, nel secondo periodo del primo comma, la parola: ''venti'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';

b) all'articolo 563, primo comma, la parola: ''venti'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';

c) all'articolo 563, quarto comma, nel primo periodo, la parola: "sospeso" è sostituita dalla seguente: "interrotto" e, nel secondo periodo, la parola "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";

d) all'articolo 2295, il numero 4), è sostituito dal seguente:

"4) il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie";

e) all'articolo 2506-ter, quinto comma, dopo le parole: "2505-ter" sono aggiunte le seguenti: "nonchè 2505-quater".

5. Dopo l'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

"Art. 135-bis. Il termine per la notifica e la trascrizione dell'opposizione di cui all'articolo 563, quarto comma, del codice relativo alle donazioni trascritte anteriormente al 15 maggio 2005, è fissato al 14 maggio 2015"».

6. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di trasferimenti di immobili da costruire, dopo la parola "compravendita" sono inserite le seguenti: "di immobili per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), dell'articolo 1".

7. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in materia di trascrizione o concessione d'ipoteca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis dopo la parola: "esclusione" sono inserite le seguenti: "delle servitù e", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero individua sotto la propria responsabilità i titoli idonei a conseguire tale conformità.";

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Nel caso in cui siano stati omissi il riferimento o la dichiarazione di cui al comma 1-bis, gli atti possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga quanto previsto dal comma 1-bis.".

7. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. - (Comunicazione del vincolo culturale al catasto). - 1. La verifica con esito positivo dell'interesse culturale prevista dall'art. 12, nonché la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'articolo 13, quando abbiano ad oggetto beni immobiliari devono essere a cura della Soprintendenza comunicate al catasto ai fini della loro indicazione nei registri catastali";

b) dopo l'articolo 182 è inserito il seguente:

''Art. 182-bis. - (*Disposizione transitoria relativa all'articolo 15-bis*).
– 1. Nel corso dei tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 15-bis, allo scopo di ottenere o di conservare le agevolazioni fiscali previste per i beni immobili culturali, il proprietario del bene, sia esso persona fisica o persona giuridica, privata o pubblica, è tenuto a segnalare al catasto l'esistenza del vincolo culturale del bene''».

34.0.4 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifica alla legge 27 febbraio 1967, n. 48)

1. Al fine di promuovere e coordinare l'attività della pubblica amministrazione in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica, con particolare riferimento alle strutture tecnologiche e servizi in rete, nonché lo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della diffusione della cultura informatica e digitale, all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo le parole: ''zone depresse del Centro-Nord'' sono inserite le seguenti: '', dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione''».

34.0.5 (testo corretto)/1

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,».

34.0.5 (testo corretto)/2

SAIA

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale; nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni;».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a) sostituire la parole: «di accesso al mercato» con le seguenti: «dei diritti di accesso».

Conseguentemente al comma 4, lettera q) sopprimere la parola: «eventuale» e sopprimere le parole: «previa verifica della coerenza alla luce della nuova disciplina».

Conseguentemente, al comma 4, lettera q), dopo la parola: «aggiornamento» inserire le seguenti: «coerentemente con il criterio di cui alla lettera 0a)».

34.0.5 (testo corretto)/3

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica».

34.0.5 (testo corretto)/4

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) gestione efficiente, flessibile e coordinata a livello comunitario dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantendo una efficienza allocativa delle risorse spettrali, attraverso l'u-

utilizzo di metodologie di allocazione che garantiscano la valorizzazione economica delle risorse, il massimo introito possibile per lo Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione;

c-bis) armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi;».

34.0.5 (testo corretto)/5

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie, giustificate e soggette a un riesame periodico, in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento al fine di: evitare interferenze dannose ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici; proteggere la salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale in conformità al diritto comunitario. Le limitazioni non devono risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma devono piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda;

d-bis) rafforzamento dei poteri in capo alle autorità competenti tesi a garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate o siano sottoutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, la restituzione dello spettro inutilizzato o sottoutilizzato e la sua allocazione anche a soggetti nuovi entranti nel mercato;

d-ter) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione con gli obiettivi di: migliorare i sistemi di allocazione e gestione dello spettro; sviluppare meccanismi innovativi di incentivazione alla riallocazione o finalizzazione delle porzioni di spettro sottoutilizzate; incrementare la quantità di spettro resa disponibile nel prossimo decennio; garantire flessibilità ed efficienza dei sistemi di *backhaul*; aumentare le possibilità di allocazione dinamica dello spettro mediante meccanismi di accesso innovativi e flessibili; garantire un maggiore impegno all'adozione

di una politica organica sul piano interno e più incisiva su quello internazionale;».

34.0.5 (testo corretto)/6

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di consentire a consumatori, produttori di dispositivi, terzi impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni e altri, di utilizzare o sviluppare dispositivi e applicazioni a propria scelta sulle reti *wireless* fintantoché questi soddisfino i requisiti tecnici imposti in via regolamentare e siano conformi a ragionevoli condizioni di utilizzo per una gestione sostenibile delle reti *wireless*;

e-ter) prevedere il divieto per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di impedire, diminuire o interferire con la capacità dell'utente finale di scaricare e utilizzare applicazioni di propria scelta sulla rete del licenziatario, nei limiti di una ragionevole gestione delle reti e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo; come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;».

34.0.5 (testo corretto)/7

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, lettera f), dopo le parole: «dei portatori di esigenze sociali particolari» inserire le seguenti: «, per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione».

34.0.5 (testo corretto)/8

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «e riservatezza».

34.0.5 (testo corretto)/9

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, sopprimere la lettera l).

34.0.5 (testo corretto)/10

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) semplificazione dell'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sul proprio sito internet».

34.0.5 (testo corretto)/11

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

«a) sopprimere le parole: "e definizione degli obblighi regolamentari";

b) sostituire le parole: "mercato nazionali e subnazionali: con le seguenti: "tali mercati"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera p).

34.0.5 (testo corretto)/12

MALAN

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, lettera n),, sopprimere le parole: «e definizione degli obblighi regolamentari» e, in fine, sostituire le parole: «mercato nazionali e subnazionali» con le parole: «tali mercati».

Conseguentemente, sopprimere la lettera p).

34.0.5 (testo corretto)/13

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, sopprimere la lettera o).

34.0.5 (testo corretto)/14

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, sopprimere la lettera p).

34.0.5 (testo corretto)/15

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, sopprimere la lettera q).

34.0.5 (testo corretto)/16

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, lettera q), sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «di cui al comma l» con la parola: «indipendenti».

Conseguentemente dopo le parole: «sviluppo economico,», aggiungere le parole: «garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni di competenze».

34.0.5 (testo corretto)/17

MALAN

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, lettera q), sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «di cui al comma 1» con la parola: «indipendenti».

Conseguentemente dopo le parole: «sviluppo economico,», aggiungere le parole: «garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni di competenze».

34.0.5 (testo corretto)PASTORE, *relatore*

Nel capo I, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro il 25 maggio 2011, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, e a recepire la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri della giustizia; dell'economia delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle direttive.

3. In sede di esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene alle procedure di cui ai commi 3, 4, 5 ed 8 dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con particolare riguardo alle modalità previste in relazione alle direttive elencate nell'allegato B della medesima legge.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e nel rispetto dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96. In sede di esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, altresì, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955; n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;

c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;

d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze

dannose, proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici, assicurare la qualità tecnica del servizio, assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze, salvaguardare l'uso efficiente dello spettro, conseguire obiettivi di interesse generale;

e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;

f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;

g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, interna di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche nell'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;

h) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali;

i) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-*ter*, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, come modificato dall'articolo 2, numero 9), della citata direttiva 2009/136/CE;

l) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso dispositivi relative alla condivisione alla coubicazione delle stesse e che, nella definizione degli obblighi di accesso, tengano debitamente conto dei rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;

m) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;

n) revisione delle procedure di analisi dei mercati e definizione degli obblighi regolamentari per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di mercato nazionali e subnazionali;

o) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;

p) valutazione della proporzionalità degli obblighi regolamentari tenendo conto della diversità delle condizioni di concorrenza a livello subnazionale;

q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 1, ed eventuale aggiornamento, previa verifica della coerenza, alla luce della nuova disciplina, del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore, fatta salva la competenza generale della

Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali;

r) revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui ai citata decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui al comma 3, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione;

s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.

5. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dai decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

34.0.100/1

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 34.0.100, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

''Art. 19. - (*Dichiarazione di inizio attività*) – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nullaosta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certifi-

cazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20'».

34.0.100/2

MALAN

All'emendamento 34.0.100 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è inserito il seguente:

''Art. 19-bis. – 1. Le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto punto e punti multipunto e le attività di installazione di apparati di comunicazione elettronica di potenza irradiata complessiva inferiore a 7 watt, sono sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come anche modificato dall'articolo 49, comma 4 bis; del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: ''un provvedimento di diniego'' inserire le seguenti: ''o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36''».

34.0.100PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di segnalazione certificata di inizio attività, le parole da: "dalle amministrazioni preposte" fino a: "all'amministrazione delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dall'amministrazione delle finanze."».

34.0.200/1

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 34.0.200, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

''Art. 20. - (*Silenzio assenso*) – 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedi-

menti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinqüies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti (87).

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-*bis*'».

34.0.200

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione in materia di silenzio assenso)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4 dell'articolo 20, in materia di silenzio assenso, è inserito il seguente: "4-*bis*. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti, può essere estesa l'applicazione del presente articolo agli atti e ai procedimenti riguardanti le materie di cui al comma 4."».

34.0.300/1

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 34.0.300, sostituire le parole da: «comma-2-ter» fino a: «in cui tali disposizioni si applicano» con le seguenti: «il comma 2-ter è sostituito dal seguente: "2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano"».

34.0.300/2

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI

All'emendamento 34.0.300, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 29, dopo il comma 2-quinquies, è inserito il seguente:

«2-sexies. Agli atti ed ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 4».

34.0.300

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso)

1. All'articolo 29, comma 2-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: "in cui tali disposizioni non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "in cui tali disposizioni si applicano"».

34.0.7 (testo corretto)PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione in tema di esercizio e uso di postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche)

1. L'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, è abrogato.».

Art. 37.**37.0.1 (testo corretto)**PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, in materia di riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Il Presidente con proprio provvedimento provvede alla nomina dei responsabili di settore e fissa la durata dei relativi incarichi per un periodo non superiore a due anni rinnovabili'';

b) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. La Scuola si avvale inoltre, per periodi definiti, di docenti incaricati per attività di insegnamento e per attività finalizzate al coordinamento e alla progettazione dei corsi, per progetti formativi di particolare rilevanza e per attività di ricerche e studi'';

c) all'articolo 10, comma 4, dopo le parole: ''docenti universitari'', sono inserite le seguenti: ''magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari,'';

d) all'articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

''5-bis. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area ed il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15. Il loro numero non può essere superiore a cinque''.

e) all'articolo 12, i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:

''3. A ciascuna sede distaccata è preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico è conferito dal Dirigente amministrativo sentito il Presidente.

4. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata e il regolare andamento dell'attività gestionale e didattica formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede'';

f) all'articolo 12, il comma 5 è abrogato».

37.0.2 (testo corretto)/1

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 37.0.2 (testo corretto), al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sopprimere la lettera d-bis)».

37.0.2 (testo corretto)/2

MALAN

All'emendamento 37.0.2 (testo corretto), aggiungere in fine il seguente comma:

«2. All'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Restano altresì devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti delle Assemblee legislative delle regioni a statuto speciale».

37.0.2 (testo corretto)PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

*(Modificazioni all'articolo 28 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165)*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea specialistica o diploma di laurea. Allo stesso corso-concorso possono essere ammessi, altresì, dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.'';

b) al comma 4, le parole: ''dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: ''nove mesi'' e le parole: ''un semestre di applicazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''un quadrimestre di applicazione''».

Art. 38.**38.0.100/1**

D'ALIA

All'emendamento 38.0.100, al comma 1, dopo le parole: «ai Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» aggiungere le seguenti: «, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 6».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'emendamento 38.0.100 con la seguente: «Monitoraggio sulle diffide proposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198».

38.0.100PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La diffida è altresì comunicata dall'amministrazione pubblica o dal concessionario di servizi pubblici interessati al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione."

2. La rubrica dell'articolo 3 di cui al comma 1 del presente articolo è sostituita con la seguente: "Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia e modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198".».

Art. 39.**39.1/1**

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, MURA

All'emendamento 39.1, aggiungere il seguente comma:

«1-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema elettrico riconosce agli impianti di cui al precedente comma 1-bis gli incentivi previsti dalla previgente normativa, ove applicabili».

39.1

BOSCATTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I finanziamenti e gli incentivi per la produzione di energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244; a condizione che la loro realizzazione sia stata concretamente avviata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al medesimo comma 1117, ultimo periodo, le parole "per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118" sono soppresse».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Interpretazione autentica dell'articolo 35-*quiquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)».*

Art. 40.

40.0.4/1

GHEDINI

All'emendamento 40.0.4, sopprimere il comma 1.

40.0.4/2

GHEDINI

All'emendamento 40.0.4, sopprimere il comma 2.

40.0.4/3

GHEDINI

All'emendamento 40.0.4, sopprimere il comma 3.

40.0.4/4

GHEDINI

All'emendamento 40.0.4, sopprimere il comma 4.

40.0.4

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. Le Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligate ad iscrivere all'INPDAP il personale assunto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, salvo che non sia diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, emanate successivamente a tale data, che prevedono l'obbligo di iscrizione ad enti previdenziali diversi dall'INPDAP. Ai versamenti contributivi già effettuati si applica l'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici economici, le scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le Aziende e Consorzi di cui agli articoli 113, 114 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono obbligati ad iscrivere il proprio personale all'INPDAP, salvo che detto personale non sia già iscritto all'Inpdap a tale data. La contribuzione versata all'Inps per l'attività svolta presso gli enti, le scuole, le Aziende ed i Consorzi di cui al presente comma, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

3. I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado, assunti temporaneamente per periodi inferiori ad un anno sono obbligatoriamente iscritti all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. È abrogato l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. I lavoratori che, ai sensi del titolo II, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prestano attività lavorativa a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, sono obbligatoriamente iscritti all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

40.0.7/1

GHEDINI

All'emendamento 40.0.7, sopprimere il comma 1.

40.0.7/2

GHEDINI

All'emendamento 40.0.7, sopprimere il comma 2.

40.0.7/3

GHEDINI

All'emendamento 40.0.7, sopprimere il comma 3.

40.0.7

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Media ponderata della retribuzione pensionabile)

1. Nei casi di novazione del rapporto di lavoro e in caso di reinscrizione, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1665 iscritti all'Inpdap, destinatari di un sistema di calcolo retributivo, la retribuzione annua pensionabile, utile per la determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è determinata effettuando la media ponderata tra la retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione e quella percepita all'atto della trasformazione del rapporto di lavoro qualora la cessazione del nuovo rapporto di lavoro avvenga prima che siano decorsi cinque anni. La presente disposizione si applica anche ai casi disciplinati dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 5664. Non si applica, invece, ai casi di novazione del rapporto di lavoro conseguente al superamento di procedura concorsuali di modifica del rapporto di lavoro per legge e di trasferimento d'ufficio del dipendente ad altro ente iscrivibile all'Inpdap.

2. È abrogato l'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

3. Sono abrogati i commi 4 e 5, dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, come modificati dall'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153».

40.0.10/1

GHEDINI

All'emendamento 40.0.10, sopprimere il comma 1.

40.0.10/2

GHEDINI

All'emendamento 40.0.10, sopprimere il comma 2.

40.0.10/3

GHEDINI

All'emendamento 40.0.10, sopprimere il comma 3.

40.0.10/4

GHEDINI

All'emendamento 40.0.10, sopprimere il comma 4.

40.0.10

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modalità di pagamento dell'onere da riscatto e da ricongiunzione)

1. Per gli iscritti all'Inpdap, il pagamento dell'onere da riscatto e da ricongiunzione può avvenire in unica soluzione ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 120 rate maggiorate degli interessi legali. Il pagamento in forma rateale dell'onere di cui al comma precedente, prosegue sui trattamenti di quiescenza e, nel caso di pensione indiretta o di reversibilità, è ridotto proporzionalmente alla aliquota di attribuzione delle pensioni medesime.

2. Nei casi di domanda di riscatto presentata dai superstiti aventi diritto al trattamento di quiescenza, il relativo contributo in unica soluzione

è ridotto proporzionalmente alla aliquota di attribuzione delle pensioni medesime determinato come se la domanda fosse stata presentata dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio. Il pagamento dell'onere può essere rateizzato a domanda secondo quanto disposto nel comma precedente.

3. Sono abrogati l'articolo 10 della legge 8 agosto 1991, n. 274 ed i commi 1 e 3 dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 19773, n. 1092.

4. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti emessi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ad eccezione dei provvedimenti di riscatto dei periodi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997».

40.0.13/1

GHEDINI

All'emendamento 40.0.13, sopprimere la lettera a).

40.0.13/2

GHEDINI

All'emendamento 40.0.13, sopprimere la lettera b).

40.0.13

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Ravvedimento operoso)

All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ». La sanzione è ridotta ad un dodicesimo, se il mancato pagamento dei contributi, maggiorati della sanzione, è eseguito nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività

amministrative di accertamento delle quali i sostituti d'imposta obbligati, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'Inpdap, abbiano avuto formale conoscenza'';

2) alla lettera *b*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione è ulteriormente ridotta ad un ottavo, se la denuncia della situazione debitoria viene effettuata nel termine di sessanta giorni dalla data stabilita per il pagamento dei contributi e il versamento degli stessi, maggiorati della sanzione, è effettuato contestualmente alla denuncia, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative delle quali i sostituti d'imposta di cui all'ultimo periodo della lettera *a*) abbiano avuto formale conoscenza.'';

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

''8-*bis*. I sostituti d'imposta obbligati, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'Inpdap, che non provvedono entro il termine stabilito a trasmettere le dichiarazioni contenenti i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni ovvero le trasmettano con dati non rispondenti al vero, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 5 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge; la sanzione non può comunque essere superiore al 10 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge. La sanzione è ridotta ad un decimo, se la mancata trasmissione è eseguita nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione e il versamento della stessa è effettuato contestualmente, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre amministrative di accertamento delle quali i sostituti d'imposta di cui al precedente periodo abbiano avuto formale conoscenza''».

Art. 43.

43.5/1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 43.5, sopprimere la lettera b).

43.5PASTORE, *relatore**Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «dei decreti legislativi di cui all'articolo 41, comma 1,»;

b) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, che ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche».

43.0.3 (testo 2)

LAURO, BIANCO, ALLEGRINI, BARELLI, BOSCATTO, CALABRÒ, COMPAGNA, COSTA, DI STEFANO, FASANO, LATRONICO, MUSSO, SARRO, SCARPA BONAZZA BUORA, SIBILIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.**

*(Specificità professionale del personale
proveniente dal comparto sicurezza-difesa)*

1. Al fine di riconoscere e valorizzare adeguatamente la specificità della funzione, del ruolo e della professionalità del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, anche in caso di trasposizione delle relative esperienze multidisciplinari e capacità gestionali in altri ambiti istituzionali, al personale medesimo transitato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito, è attribuita, in aggiunta al trattamento economico in godimento, una specifica indennità di importo corrispondente a quella di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. Le relative risorse sono separatamente individuate in sede di stanziamenti annuali per gli adeguamenti dei trattamenti economici spettanti al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

43.0.4 (testo corretto)/1

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI

All'emendamento 43.0.4 (testo corretto), apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: «1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modifiche: "e prima della lettera a)", inserire la seguente: "Oa) All'articolo 14-*quater*, comma 3, secondo periodo sostituire le parole: "nei successivi" con la seguente "entro"».

2. Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «si applicano» inserire la parola: «limitatamente»; sostituire le parole «della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, nonché dalle leggi regionali emanate in relazione ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 22» con le seguenti: «dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire».

Conseguentemente al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «all'articolo 19, comma 1,» e alla lettera b) prima delle parole: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi» inserire le seguenti: «all'articolo 19, dopo il comma 6».

43.0.4 (testo corretto)/2

LEGNINI, DELLA SETA, FERRANTE, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 43.0.4 (testo corretto), al comma 1, sopprimere la lettera b).

43.0.4 (testo corretto)/3

DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 43.0.4 (testo corretto), al capoverso «Art. 43-bis», lettera b), sopprimere il comma 6-bis.

43.0.4 (testo corretto)/4

DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 43.0.4 (testo corretto), al capoverso «Art. 43-bis», lettera b), sopprimere il comma 6-ter.

43.0.4 (testo corretto)PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241)

1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, sono inserite le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nonché di quelli", sono aggiunte le seguenti: "previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli"»;

b) sono aggiunti, in fine i seguenti commi:

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, nonché dalle leggi regionali emanate in relazione ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 22, e che esse non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo.

6-ter. Nei casi di segnalazione certificata di inizio attività in materia edilizia, il termine di cui al periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle leggi regionali».

43.0.5/1

DELLA MONICA

All'emendamento 43.0.5, sopprimere il comma 1.

43.0.5/2

DELLA MONICA

All'emendamento 43.0.5, sopprimere il comma 2.

43.0.5/3

DELLA MONICA

All'emendamento 43.0.5, sopprimere il comma 3.

43.0.5

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo sui libri sociali)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera *a*), della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la nota 1 è aggiunta la seguente nota: "1-bis. Per il libro giornale, il libro degli inventari e per le altre scritture contabili tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, l'imposta è dovuta annualmente sull'ammontare dei ricavi riferiti all'esercizio dell'anno precedente. L'aliquota, nella misura da 0 a 10 euro per milione o per frazione di milione, è stabilita in funzione dei ricavi e della tipologia di contribuente. Resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo per i repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie".

2. Ai fini di cui al comma 1, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, individua le macro-tipologie di contribuenti tenuti al versamento dell'imposta annualmente dovuta, la corrispondente misura nonché i termini e le modalità di versamento.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della presente legge; il contribuente

può chiederne l'applicazione con riferimento ai periodi d'imposta precedenti anche in presenza di contestazioni ancora pendenti e in tal caso sono dovuti gli interessi. Con il provvedimento di cui al comma 2 verranno individuate, altresì, le modalità di versamento degli importi dovuti per gli anni pregressi, al netto delle somme già pagate».

BILANCIO (5^a)

Martedì 2 novembre 2010

428^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

indi del Presidente

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2363) Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il senatore ZANETTA (*PdL*), in sostituzione del relatore LATRONICO (*PdL*), illustra il disegno di legge in titolo segnalando, che il provvedimento manca della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità che, pertanto, andrebbe acquisita. Per le parti di competenza, occorre anzitutto acquisire conferma delle disponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, capoverso 1, finalizzate a favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e a rafforzare i distretti agroalimentari. Appare oneroso e privo di copertura l'articolo 2 concernente le misure in favore dello sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. In relazione all'articolo 3, concernete misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura, appare necessario acquisire una relazione tecnica che quantifichi correttamente gli oneri posto che la norma sembra affermare un diritto soggettivo, al comma 1, prefigurando, al comma 2, la copertura, mediante riduzione lineare della tabella C, come limite di spesa. Per quanto concerne l'articolo 4, recante norme per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e l'istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza introdotta dal comma 9 rispetto al complessivo impianto normativo predisposto dall'articolo. Infine, in relazione all'articolo 6, riguardante l'etichettatura dei prodotti alimentari, occorre valutare

la potenziale onerosità dei commi 6, 7, 8 e 9 con particolare riferimento ai nuovi compiti attribuiti alle Regioni in materia di controlli sull'etichettatura e ai compiti ulteriori agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che possono comportare maggiori oneri in termini di indennità.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA propone quindi di richiedere la relazione tecnica di aggiornamento prevista ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della nuova legge di contabilità.

Il senatore MORANDO (*PD*) ricorda che la presentazione della relazione tecnica di aggiornamento, nel passaggio dei provvedimenti normativi da un ramo all'altro del Parlamento, costituisce un obbligo per il Governo e non già una mera facoltà. Alla luce dei casi già più volte presentatisi di mancata presentazione di tale relazione tecnica da parte del Governo, profila l'opportunità di una sollecitazione in tal senso nei confronti dell'Esecutivo, da parte delle Presidenze delle Camere.

In relazione al provvedimento, rileva come appaiono critici, sul piano della copertura finanziaria, l'articolo 2 per il quale non è prevista una idonea copertura, nonché l'articolo 3. Il testo presenta quindi problemi difficilmente superabili, tali da prospettare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle norme richiamate.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA ribadisce la richiesta di relazione tecnica al Governo e propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(601) GIULIANO. – *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. – *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. – *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. – *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti, su cui il parere è rimasto sospeso, relativi al testo unificato dei disegni di legge 601 e connessi. Per quanto di competenza, segnala che occorre valutare i possibili effetti derivanti dall'emendamento 10.0.200 (testo 2) (la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo originario) e 13.200 (testo 2) (la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo originario, limitatamente al comma 6). L'Assemblea ha inoltre rin-

viato, ai fini di un'ulteriore valutazione della Commissione, l'emendamento 10.232, sul quale la Commissione aveva già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In relazione alla proposta 39.900 occorre valutare la seconda parte dell'emendamento che sembra configurare il tirocinio come un rapporto di lavoro subordinato. Mentre occorre valutare i subemendamenti 39.900/1 e 39.900/5 in relazione al rimborso spese che potrebbe comportare profili di elusione fiscale. Per quanto riguarda la proposta 39.902 occorre valutare il testo nella parte che mantiene in vita un periodo di cui non si coglie il senso in relazione alla soppressione del comma 3. In ordine agli emendamenti approvati dalla Commissione di merito occorre valutare le proposte 1.208 (testo 4) e 8.230 (testo 3). Appare oneroso il subemendamento 1.208 (testo 4)/1. Appare altresì oneroso il subemendamento 8.230 (testo 3)/6. In relazione alla proposta 20.900, approvato dalla Commissione occorre valutare in relazione all'equilibrio delle cassa forense, posto che rende più stringenti i requisiti per la permanenza di iscrizione all'albo, occorre altresì valutare alla stessa stregua il subemendamento 20.900/2. Per quanto riguarda la proposta 21.205 rinvia al parere già espresso il giorno 11 maggio, occorre altresì valutare allo stesso fine i relativi subemendamenti. In relazione alla proposta 22.201 (testo 2) fa presente che la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo originario di contenuto analogo. Fa inoltre presente che le proposte 22.700, e 28.700 del relatore, approvate dalla Commissione non recepiscono correttamente le condizioni poste dal parere di questa Commissione sul testo neanche nella versione corretta. Sull'emendamento 24.202 (testo 2) la Commissione aveva espresso parere di semplice contrarietà sul testo originario. Occorre quindi valutare la proposta 28.0.200 (testo 2) che oltre a non recepire la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione posta dalla Commissione sul testo originario, nella nuova versione sembra comportare effetti potenzialmente negativi in particolare in riferimento al comma 4. La medesima valutazione occorre altresì in relazione ai due connessi subemendamenti 28.0.200 (testo 2)/1 e /2. Occorre poi valutare la proposta 33.700 in relazione alla condizione espressa dalla Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In relazione al 38.200 (testo 2) ricorda che la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo originario. In relazione alla proposta 38.750, (già 38.700) non è stata accolta la condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione di una clausola di invarianza degli oneri. Sulla proposta 39.700 la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Oneroso appare il subemendamento 39.700/1. Sulla proposta 41.700 la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In relazione all'emendamento 39.901, su cui la Commissione ha espresso parere di nulla osta, occorre valutare in merito all'incompatibilità tra tirocinio e lavoro pubblico i subemendamenti 39.901/1, /2, /3 e /4. Occorre altresì valutare l'emendamento 39.1000 in relazione al riconoscimento di un rimborso forfettario. In relazione al testo dell'emendamento

occorre valutare i subemendamenti 39.1000/2, /3, /7, /8, /9, /10 e /12. Segnala poi l'emendamento 46.900 che nella riformulazione del relatore non accoglie la condizione posta sul testo da questa Commissione e lo stesso dicasi per il testo approvata dalla Commissione. In ordine al subemendamento 47.1000/2 occorre valutare in relazione alla condizione già espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del provvedimento e che nessun emendamento ha finora recepito. Mentre, in relazione alle proposte 64.700 e 66.0.700 ribadisce le due condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non accolte dalla Commissione. Non vi sono osservazioni sugli altri emendamenti approvati dalla Commissione. In ordine agli emendamenti ulteriormente riformulati o ulteriormente presentati in Assemblea, occorre valutare l'emendamento 2.218 (testo 3), su cui la Commissione aveva espresso parere contrario nella precedente versione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, riguardo al quale occorrerebbe una quantificazione dell'onere per valutare la congruità del meccanismo di copertura. Segnala che occorre altresì valutare gli emendamenti 6.226 e 16.227 e la proposta 17.251 del Relatore. Occorre inoltre valutare la proposta 20.227 (testo 2). Ricorda da ultimo che la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.5 (testo 2) e 8.223 (testo 2) nel parere alla Commissione di merito e che propone di ribadire. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte e sulle proposte di nuova presentazione contenute nel fascicolo d'Assemblea n. 3 del 2 novembre.

In ordine alla proposta 10.0.200 (testo 3), dopo un intervento del senatore MORANDO (*PD*) volto a sottolineare come non siano superati i rilievi critici relativi alla precedente formulazione, il presidente Massimo GARAVAGLIA propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso sulla precedente formulazione.

In ordine all'emendamento 13.200 (testo 2), il senatore MORANDO (*PD*) rileva come la disposizione appaia problematica in relazione al comma 6, anche nel testo riformulato.

Il senatore VACCARI (*LNP*) sottolinea come la riformulazione appaia peggiorativa rispetto al tenore della precedente proposta, in quanto non chiarisce le modalità di regolamentazione degli effetti della disposizione.

Il presidente AZZOLLINI rileva come il testo della proposta, di per sé, non comporti effetti finanziari negativi, per cui sussistono gli elementi per l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) richiama la normativa introdotta in materia di ordini professionali che ha previsto l'obbligatorietà del-

l'iscrizione alla Cassa di appartenenza con versamento della relativa quota.

Il presidente AZZOLLINI, al fine di superare i dubbi interpretativi circa possibili effetti indiretti a carico della Cassa Forense, conseguenti alla riformulazione della proposta in esame, propone di specificare, con una condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che restino fermi gli obblighi contributivi vigenti. Con tale specificazione si è in grado di superare eventuali profili interpretativi rilevati nel corso del dibattito.

In ordine alla proposta 10.232, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre rileva che la proposta 39.900, che risulta ritirata, non presenta comunque profili sul piano finanziario, analogamente ai relativi sub emendamenti.

In ordine alla proposta 39.902, rileva che andrebbe segnalata la necessaria soppressione anche del terzo periodo del comma 2.

Il senatore MORANDO (*PD*) evidenzia come il testo attuale dell'emendamento, lasciando in vigore il terzo periodo del comma 2, comporti oneri finanziari, in quanto l'effetto sarebbe la previsione di prove di esame ogni quattro mesi con conseguenti costi a carico dell'Ordine.

Il presidente AZZOLLINI, posto che non appare chiaro l'intento emendativo rispetto a tale terzo periodo, propone di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere su tale proposta, alla soppressione del terzo periodo del comma 2.

Propone l'espressione di un parere non ostativo sulla proposta 1.208 (testo 4), in quanto norma meramente programmatica, nonché sulla proposta 8.230 (testo 3).

Il senatore LUSI, in ordine alla proposta 8.230 (testo 3), sottolinea che occorrerebbe specificare che gli oneri relativi siano a carico degli utenti della formazione, in linea con la clausola di garanzia in tal senso già espressa dalla Commissione su analoghe disposizioni.

Il presidente AZZOLLINI, rilevato come la proposta emendativa si limiti a prevedere che la formazione sia regolamentata dal Consiglio Nazionale Forense, e non a carico dello stesso, propone comunque di specificare, con una apposita condizione, l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Propone poi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 8.230 (testo 2)/6, in quanto suscettibile di determinare effetti onerosi.

In ordine alle proposte 20.900 e 20.900/2, rileva che non vi sono effetti finanziari negativi, per cui propone un parere non ostativo.

Il senatore MORANDO (*PD*) evidenzia come non possa escludersi, in ordine alla proposta 20.900, un effetto negativo sugli equilibri finanziari della Cassa Forense, posto che si prevedono requisiti più stringenti per la relativa iscrizione.

Il presidente AZZOLLINI rileva poi come la proposta 21.205 non appaia determinare effetti finanziari negativi, atteso che la Scuola Superiore dell'Avvocatura risulta già esistente a legislazione vigente.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede chiarimenti sull'attuale esistenza e funzionamento dell'indicata Scuola Superiore dell'Avvocatura, posto che non si comprende la ragione di prevederne l'istituzione se la Scuola medesima risulta già attiva.

Il senatore LUSI (*PD*) evidenzia la problematicità della formulazione, che rinvia ad altra normativa del testo, in particolare all'articolo 1 del medesimo, profilando l'istituzione di una struttura nuova e diversa rispetto alla Scuola già esistente presso il Consiglio Nazionale Forense. L'articolo 1 del testo prevede infatti regolamenti ministeriali che sembrano profilare una natura più ampia ed autonoma rispetto alla Scuola attualmente esistente presso il Consiglio Nazionale Forense.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, posto che, alla luce del testo della proposta emendativa, sembrerebbe profilarsi l'istituzione di una nuova struttura rispetto a quella già prevista a legislazione vigente e ciò anche in relazione ai sub emendamenti riferiti alla proposta principale.

Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.5 (testo 2), 8.223 (testo 2), 10.0.200 (testo 2), 10.232, 8.230 (testo 3)/6 e 21.205 e relativi subemendamenti. Sull'emendamento 13.200 (testo 2) il parere è di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 6 siano aggiunte le parole: »fermi restando gli obblighi contributivi vigenti«. Sull'emendamento 39.902 il parere è di nulla osta, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia soppresso l'ultimo periodo del comma 2 e sull'emendamento 8.230 (testo 3) a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, dopo la parola: »stabilisce« siano inserite le seguenti: »senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica«. Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 22.201 (testo 2), 22.700 (testo corretto), 28.700 (testo corretto), 24.202 (testo 2), 28.0.200 (testo 2), 28.0.200 (testo 2)/1 e 28.0.200 (testo 2)/2, 33.700, 38.200 (testo 2), 38.750, 39.700, 39.700/1, 41.700, 39.901 e 39.901/1, 39.901/2, 39.901/3 e 39.901/4, 39.1000, 39.1000/2, 39.1000/3, 39.1000/7, 39.1000/8, 39.1000/9, 39.1000/10, 39.1000/12, 46.900,

47.1000/2, 64.700, 66.0.700, 2.218 (testo 3), 16.226, 16.227, 17.251 e 20.227 (testo 2). Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo d'Aula n. 3».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 2 novembre 2010

200^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***FERRARA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario VIALE risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-01463 e n. 3-01485 del senatore Lannutti, sul fallimento della casa di moda Burani, rilevando in premessa come fra i compiti della Consob non rientra quello di prevenire i dissesti finanziari e industriali: al contrario a tale organo compete invece la salvaguardia della trasparenza e della correttezza dell'informazione economico-finanziaria sugli andamenti gestionali delle società quotate.

Il Sottosegretario dà quindi conto in modo analitico della serie dei controlli ispettivi effettuati dalla Consob nei confronti del gruppo Burani nonché delle specifiche richieste di trasmissione dei dati di bilancio e di emissione di appositi comunicati stampa. Precisa infatti che l'emissione dei comunicati è stata richiesta in relazione alle notizie di stampa sul dissesto finanziario del gruppo, con l'obiettivo di rendere al mercato, agli azionisti e ai risparmiatori una corretta informativa sulla situazione economica dell'impresa.

Successivamente illustra le complesse vicende societarie e amministrative che hanno condotto alla dichiarazione di insolvenza della società capogruppo, soffermandosi sulla decisione dei vertici societari di non proseguire l'attività di impresa e di richiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Riferisce inoltre sul complesso dei documenti contabili e di bilancio che la Consob ha richiesto al gruppo Burani per verificarne l'effettiva situazione finanziaria e dà indi notizia dei rapporti intercorsi, sulla base degli accertamenti effettuati, tra il gruppo stesso e l'avvocato Cardia.

Infine, con riferimento all'operato della Consob nei confronti delle società quotate del gruppo Burani, sottolinea che la procura della Repubblica di Milano ha comunicato che agli atti del procedimento penale figurano le comunicazioni di reato depositate dalla Consob, a carico degli amministratori della società Mariella Burani Fashion Group S.p.A.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita, dal momento che l'operato complessivo della Consob era già noto e aveva formato oggetto di autonome e specifiche interrogazioni da lui presentate. Lamenta quindi gli omessi controlli da parte dell'autorità di vigilanza che si preoccupa soltanto di richiedere l'emissione di comunicati stampa invece di verificare attraverso i propri poteri ispettivi e di accertamento sull'operato dei dirigenti e dei consulenti delle società quotate.

In ogni caso, egli prosegue, gli elementi contenuti nella risposta confermano a sua parere la sussistenza di un rapporto di collaborazione tra l'avvocato Cardia e il gruppo Burani, riproponendo in termini generali la questione dell'effettiva indipendenza e terzietà degli organi di vigilanza.

Il sottosegretario VIALE risponde all'interrogazione n. 3-01464 del senatore Lannutti, su un possibile conflitto di interessi nel settore della vigilanza bancaria, soffermandosi sulle competenze attribuite al Consiglio superiore della Banca d'Italia. In particolare a tale organo non risultano affidate funzioni di vigilanza creditizia e finanziaria.

In relazione al quesito specifico contenuto nell'interrogazione, il Sottosegretario da presente che la Banca d'Italia ha precisato che l'avvocato Laterza, eletto al Consiglio superiore presso la sede di Bari, può essere affidatario di incarichi anche da parte di banche o altri soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, dovendosi escludere che, nel caso di specie, sussista un conflitto di interessi.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) si dichiara insoddisfatto della risposta del Sottosegretario e ribadisce la sussistenza di un conflitto di interesse in capo alla Banca d'Italia a causa della cospicua partecipazione al suo capitale detenuta da alcuni dei principali gruppi bancari, come Intesa Sanpaolo e Unicredit. Aggiunge che la risposta fornita conferma come anche il Consiglio superiore – al quale sono affidate importanti competenze anche in relazione alla procedura di nomina del Governatore – non sia immune dal rischio di un conflitto di interessi, stanti gli incarichi che possono essere affidati ai suoi componenti da parte di soggetti vigilati. Anche la richiamata circostanza ripropone dunque l'esigenza di una maggiore indipendenza della Banca d'Italia nei confronti delle istituzioni sottoposte al suo controllo, a tutela dei risparmiatori danneggiati dai comportamenti delle banche.

Il sottosegretario VIALE risponde all'interrogazione n. 3-01475 del senatore Lannutti, sull'indisponibilità della Carispaq (Cassa di risparmio de L'Aquila) a dilazionare il pagamento delle rate dei mutui di cittadini abruzzesi vittime del sisma, riepilogando i requisiti per la fruizione del beneficio previsto fino al 31 luglio 2009, successivamente prorogato al 31 dicembre dello stesso anno.

Riferisce quindi che l'ABI ha comunicato gli esiti di un'indagine svolta nel mese di settembre 2009, dalla quale è emerso che tutte le banche interpellate (pari al 93 per cento degli sportelli presenti nella regione Abruzzo) applicavano correttamente l'istituto della sospensione e che la maggior parte aveva anche interrotto l'applicazione degli interessi nel periodo di sospensione.

Successivamente dà conto della concessione di prestiti finalizzati a iniziative di ricostruzione, che ha formato oggetto di un accordo tra l'ABI e la Cassa depositi e prestiti.

Dopo aver illustrato le ulteriori iniziative di sostegno finanziario all'interno del territorio interessato, fa presente che la Cassa di Risparmio de L'Aquila ha offerto alla clientela la possibilità di scegliere, entro il termine del 30 novembre 2009, tra due opzioni (la sospensione con dilazione e la sospensione in senso stretto). Tale facoltà – che secondo quanto dichiarato non comporterebbe costi aggiuntivi – è stata comunicata alla clientela sia in forma individuale sia mediante appositi avvisi esposti nei locali della banca e pubblicati sul suo sito internet. La Cassa ha infine riferito di aver messo a disposizione della clientela colpita dal sisma un *plafond* di 50 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a tasso fisso finalizzati al sostegno economico delle famiglie e delle imprese interessate.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), dopo essersi dichiarato insoddisfatto, consegna alla Presidenza un documento da cui risulterebbe il tasso effettivo globale applicato su base annua dalla Carispaq sulle rate di mutuo oggetto di proroga nel 2009: si tratta a suo parere di un vero e proprio prestito usurario. Osserva quindi come non trovino conferma le affermazioni contenute nella risposta del Sottosegretario circa il sostegno finanziario che le banche starebbero assicurando alla popolazione colpita dal terremoto del 2009. Conclude ribadendo la necessità che al Parlamento sia riferito l'effettivo comportamento degli istituti di credito nei confronti dei loro clienti, con un'informativa più puntuale.

Il presidente FERRARA, dopo aver fatto rilevare che il senatore Lannutti si assume la responsabilità della provenienza e dell'attendibilità del documento da lui consegnato, dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(2212) Deputato LETTA ed altri. – Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia,
approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso.

Il presidente FERRARA rende noto che il senatore Fantetti ha assunto l'incarico di relatore sul disegno di legge in titolo, in sostituzione del senatore Conti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 2 novembre 2010

250^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(87) Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo

(1422) CAGNIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e delega al Governo in materia di disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive

(1429) ASCIUTTI ed altri. – Nuovo ordinamento delle attività cinematografiche ed audiovisive

(1553) D'ALIA. – Legge di riforma delle attività cinematografiche e audiovisive

(2324) Disposizioni in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso.

Il senatore RUSCONI (*PD*), nel ricordare che il suo Gruppo ha affermato di non prendere parte ai lavori della Commissione fino a che il ministro Bondi, ripetutamente sollecitato, non darà risposta esauriente sulle prospettive dei disegni di legge in titolo, tiene a precisare, a nome del Partito Democratico, che la partecipazione ai lavori di questa settimana è motivata solo dal fatto che il Ministro è impossibilitato a riferire per motivi personali. Ribadisce comunque l'esigenza di audire il Ministro la settimana prossima.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI TAGLI ALLE BORSE DI STUDIO

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) lamenta che la manovra di bilancio in corso di esame presso la Camera determini una pesante decurtazione delle borse di studio universitarie, il cui ammontare è stato ridotto da circa 246 milioni nel 2009 a 25,7 milioni per il 2019. Deplora infatti che in tal modo i giovani non potranno usufruire di un beneficio riconosciuto dalla stessa Costituzione, la quale garantisce il diritto allo studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Ciò minaccia la crescita sociale e l'uguale cittadinanza, penalizzando le famiglie più svantaggiate.

Auspicando la convergenza di tutte le forze politiche sul tema, chiede chiarimenti al Governo circa le possibilità di riportare tale somma a livelli accettabili, altrimenti essa risulterebbe di fatto cancellata.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) afferma che, in occasione dell'esame in Senato della manovra economica, tutti gli schieramenti saranno senz'altro compatti nel difendere l'importanza delle borse di studio. Pur rilevando l'esigenza di un ripensamento dell'intero meccanismo, giudica grave il taglio così cospicuo di tali finanziamenti, che pregiudica il pieno godimento del diritto allo studio. Coglie peraltro l'occasione per ricordare che il ministro Gelmini ha promesso lo stanziamento di circa un miliardo di euro per l'università nel prossimo decreto-legge cosiddetto «mille-proroghe», invitando tutte le forze politiche a convergere verso l'obiettivo comune di sostegno al comparto.

IN SEDE CONSULTIVA

(354) PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana

(1987) Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente relatore POSSA (*PdL*) dichiara concluso il dibattito e illustra uno schema di parere favorevole con condizioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale si enfatizza anzitutto l'importanza della lingua come bene culturale. Egli sottolinea altresì la necessità che la lingua sappia essere al passo con l'evoluzione tecnologica e scientifica, auspicando poi che essa non si impoverisca a causa dell'ampia diffusione dei mezzi di comunicazione digitalizzati. Dopo aver richiamato le analoghe strutture centralizzate per la valorizzazione della lingua nazionale esistenti in Francia, Spagna e Germania, si sofferma sulle condizioni, giudicando inopportuna la presenza

del Presidente del Consiglio e dei Ministri nella struttura governativa di tutela della lingua italiana. Condivide peraltro la previsione di un Fondo apposito e concorda infine con l'attribuzione al Comitato per la tutela, la valorizzazione della lingua italiana dei compiti di individuazione delle iniziative da realizzare.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) chiede chiarimenti sui compiti dell'Accademia della Crusca rispetto al nuovo organismo.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) fa presente che l'Accademia della Crusca svolge un importante ruolo d'ausilio ma non esaurisce i compiti del nuovo Istituto.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo, prende la parola il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale in realtà non ravvisa la necessità di istituire un nuovo ente di tutela della lingua, reputando preferibile potenziare i mezzi di normale divulgazione. Dopo aver posto l'accento sull'evoluzione e sulla degenerazione del linguaggio, puntualizza infatti che esistono già numerosi enti preposti a tali compiti di valorizzazione, i quali avrebbero potuto essere più adeguatamente sostenuti.

Pur non concordando dunque con nessuno dei due disegni di legge, condivide pienamente le condizioni poste nello schema di parere ed in particolare con la n. 1, tenuto conto dell'impraticabilità per il Presidente del Consiglio e i Ministri di far parte di un organismo siffatto. Per tali ragioni esprime il voto favorevole a nome del suo Gruppo.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), pur riconoscendo l'importanza di un'istituzione che promuova la lingua italiana, avrebbe a sua volta ritenuto preferibile valorizzare gli organismi già esistenti senza istituirne di nuovi. Il suo disegno di legge si pone perciò nell'ottica di contenere gli effetti del disegno di legge n. 354. Esprime peraltro un giudizio critico sul testo unificato predisposto dal relatore in 1^a Commissione, che effettua una mera fusione dei disegni di legge di partenza, dando vita ad un articolato alquanto complesso. Nel paventare il rischio di una politicizzazione della lingua, si augura che i provvedimenti non giungano all'approvazione per evitare di creare sovrapposizioni di strutture. Condivide tuttavia lo schema di parere del Presidente relatore, quale strumento d'ausilio per favorire una semplificazione del testo; manifesta pertanto apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Presidente relatore. Concordando con le considerazioni del senatore Asciutti, esprime dunque il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore PITTONI (*LNP*) si dichiara perplesso dalla volontà di istituire un Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana proprio in un momento difficile sul piano economico, nel quale vengono addirittura decurtate le borse di studio per gli studenti. Nonostante apprezzi le condizioni elaborate dal Presidente relatore, chiede di

rinvviare la votazione dello schema di parere, onde favorire una riflessione nell'ambito del suo Gruppo; altrimenti, esprimerà un voto di astensione.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*), dopo aver rimarcato la necessità di concludere l'esame nella seduta odierna, invita a tener conto del rilievo del tema, tenuto anche conto che la lingua italiana è sottoposta alle nuove sfide della globalizzazione. Fa presente inoltre che, in numerosi settori, l'utilizzo di termini stranieri fa sorgere una barriera concettuale alquanto pericolosa. Il nuovo organismo potrà perciò offrire un contributo utile a realizzare la piena libertà culturale del Paese, tenuto conto che la disponibilità di termini linguistici adeguati può rappresentare la chiave di accesso ai saperi. Si augura dunque che il provvedimento venga approvato in tempi brevi.

Accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere proposto dal Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 354 E 1987

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,

considerata l'importanza della lingua come bene culturale di grande rilievo, in stretto rapporto con l'identità nazionale e strategico ai fini della comprensione e della comunicazione della realtà;

tenuto conto che la lingua italiana è parlata da circa 60 milioni di persone, ma nel complesso è conosciuta da un universo assai più vasto, ammontante a circa 120 milioni di persone;

considerato il continuo mutamento dello strumento linguistico, sia scritto che parlato;

manifestato l'auspicio che la nostra lingua possa e sappia introdurre nel suo vocabolario lo straordinario patrimonio tecnologico e scientifico di cui va arricchendosi il linguaggio moderno, onde non creare barriere che ostacolerebbero la competitività della nostra Nazione;

espressa preoccupazione perchè l'attuale contesto di progressiva, ampia diffusione di mezzi di comunicazione digitalizzati (come il telefono cellulare) rischia di impoverire la lingua effettivamente utilizzata, in particolare dai giovani;

osservato che in altri Paesi europei, come ad esempio la Francia, la Spagna e la Germania, vi sono strutture centralizzate per la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua nazionale;

rilevato che, per la promozione e l'arricchimento della lingua, il disegno di legge n. 354 reca l'istituzione di un Consiglio superiore della lingua italiana presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composto al massimo livello istituzionale, mentre il disegno di legge n. 1987 prevede un Comitato per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana, composto da insigni personalità della cultura e del mondo accademico;

anche alla luce del testo unificato predisposto dal relatore per i due provvedimenti;

esprime per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. pur comprendendo la scelta sottesa al disegno di legge n. 354 di istituire una struttura centralizzata per la tutela della lingua italiana, si reputa eccessiva la presenza in tale organo del Presidente del Consiglio e di Ministri prevedibilmente molto occupati nei loro incarichi di Governo;

2. si condivide la previsione di un Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana, cui si accede secondo precise modalità, prevedendo comunque di destinarne una quota all'Accademia della Crusca;

3. si concorda con l'attribuzione al Comitato per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana dei compiti di individuazione delle iniziative da realizzare, in sinergia con la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, di cui alla legge n. 401 del 1990.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 2 novembre 2010

231^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(143) MENARDI. – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale*

(263) Marco FILIPPI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(754) GRILLO ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(2403) Riforma della legislazione in materia portuale

(Esame del disegno di legge n. 2403, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 143, 263 e 754 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 143, 263 e 754, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2403 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 luglio 2010.

Il presidente GRILLO (*PdL*), in qualità di Relatore, illustra il disegno di legge governativo n. 2403, che si differenzia dal testo unificato licenziato dal Comitato ristretto, per quanto riguarda l'autonomia finanziaria dei porti – che la proposta del Governo non contempla – nonché sui profili di *governance* delle Autorità portuali.

In conformità al principio della centralità del Parlamento, che informa il nostro ordinamento costituzionale, la Commissione non può comunque rinunciare al proprio testo unificato, che rappresenterà pertanto

la base di lavoro a cui dovranno essere riferite le proposte di modifica dell'Esecutivo.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nel rimarcare la condotta estremamente composta e responsabile adottata dal proprio Gruppo nel corso dell'esame dei disegni di legge sulla riforma del sistema portuale, –denuncia la singolarità della procedura che la Commissione sta rischiando di intraprendere ritenendo, peraltro, altrettanto singolare la tempistica seguita dal Governo per la presentazione del proprio disegno di legge.

Rileva quindi come gli aspetti di difformità tra il testo unificato della Commissione ed il disegno di legge del Governo riguardino non solo l'autonomia finanziaria delle autorità portuali, ma anche gli aspetti di *governance* e le norme in materia di pianificazione: su quest'ultimo aspetto, sussisteva fin dall'inizio una divergenza tra il disegno di legge del presidente Grillo e quello presentato dal Gruppo del Partito democratico; tuttavia, il merito del disegno di legge a prima firma del presidente Grillo risiedeva nella fissazione di tempi certi per l'attività di pianificazione. Invece, su tale profilo, il disegno di legge del Governo è addirittura peggiorativo rispetto alla legislazione vigente, in quanto il Ministero dell'Ambiente ha rivendicato in *toto* le proprie prerogative, a cui si sono aggiunte le ulteriori istanze delle Regioni e degli Enti locali.

In conclusione, nel ribadire lo spirito costruttivo che continuerà ad improntare la condotta del proprio Gruppo, esprime un sincero scetticismo sulla sussistenza delle condizioni adeguate a giungere ad un'effettiva intesa.

Il senatore DE TONI (*IdV*) rileva come l'approfondito ciclo di audizioni a suo tempo svolte dal Comitato ristretto testimoni la bontà delle soluzioni contenute nel testo unificato adottato da questa Commissione come testo base.

Il presidente GRILLO (*PdL*) si associa alle critiche riguardanti l'irritualità della procedura seguita dall'Esecutivo, ribadendo la necessità che la riforma del sistema portuale vada nel senso dell'efficienza e dell'innovazione.

Dopo aver proposto, quindi, in qualità di Relatore, la congiunzione del disegno di legge governativo n. 2403, chiede alla Commissione l'assenso ad un breve ritorno in sede di Comitato ristretto, per permettere un esame approfondito delle tematiche emerse in seguito alla presentazione del disegno di legge del Governo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e che abroga la direttiva 88/599/CEE» (n. 260)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore MURA (*LNP*) dà conto del provvedimento in titolo – formato da tre articoli – finalizzato all'attuazione delle direttive europee nn. 4 e 5 del 2009, a loro volta modificative degli allegati I, II e III della direttiva n. 22 del 2006 («Direttiva sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti nn. 3820/85 e 3821/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada») già recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 144 del 2008.

L'articolo 1 dello schema di decreto modifica l'Allegato I, Parte A («controlli su strada») del menzionato decreto legislativo n. 144 del 2008, oltre a inserirvi i nuovi Allegati II («strumentazione *standard* da fornire alle unità di controllo») e III («infrazioni»).

Conseguentemente, si dispone che, nelle verifiche sui trasporti su strada, debba essere posta particolare attenzione all'eventuale presenza di dispositivi idonei ad alterare i dati registrati dal tachigrafo, fornendo agli operatori una specifica strumentazione di controllo.

Altresì, inserendo nel decreto legislativo n. 144 l'Allegato III («infrazioni»), viene rivisto l'elenco delle infrazioni che devono essere prese in considerazione per l'attribuzione di un indice di rischio alle imprese operanti nel settore del trasporto su strada.

L'articolo 2, comma 1, rimette ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – da adottarsi di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento – la definizione dei criteri e delle modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, assumendo quali parametri di riferimento il numero e la gravità delle infrazioni commesse.

Conseguentemente, il comma 2 del medesimo articolo 2 reca l'abrogazione del citato articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 144 del 2008.

Infine, l'articolo 3 reca le clausole di invarianza finanziaria e amministrativa.

In conclusione, rileva un'incongruenza tra il provvedimento in esame e il testo dell'allegato 2 della direttiva n. 22 del 2006, sui controlli in materia dei tempi di guida e di riposo (recepita nell'ordinamento interno dal decreto legislativo n. 144 del 2008), il quale viene completamente riscritto dal provvedimento in titolo. Più precisamente, mentre il citato allegato 2 obbliga gli Stati membri ad assicurare una serie di strumentazioni *standard* sia per i controlli su strada sia per quelli in azienda, ai fini dello sca-

rico e dell'analisi dei dati dal tachigrafo digitale e dalla carta del conducente, l'allegato 2 dello schema di decreto in esame parrebbe limitare tale previsione ai soli controlli su strada. Tale profilo sembrerebbe rappresentare una grave dimenticanza, tenuto conto che almeno il cinquanta per cento dei controlli sull'attività lavorativa dei conducenti viene verificato nei locali dell'impresa, contro il trenta per cento delle verifiche che viene svolto su strada.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA per il 2007-2011 - Aggiornamento 2009 (n. 284)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 1993, n. 238. Esame e rinvio)

Il relatore CICOLANI (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, rilevando che l'aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 trova il proprio fondamento nell'articolo 3, comma 2, del contratto medesimo, in base al quale, entro il mese di gennaio di ogni anno, le parti contraenti definiscono eventuali modifiche ai contenuti del contratto, tenendo conto anche delle variazioni di copertura disposte dalle leggi finanziarie e dalle leggi ad essa collegate per l'anno di riferimento. Per l'aggiornamento 2009, il termine contrattuale fissato è stato prorogato, al fine di definire alcuni aspetti legati alle deliberazioni del CIPE in materia di programmazione e di aggiornamento delle opere strategiche.

Con l'aggiornamento 2009, si è deciso di intervenire sulla struttura del contratto di programma, includendo gli investimenti precedentemente ricompresi nelle Tabelle programmatiche B, C e D in un unico documento denominato «Opere programmatiche per lo sviluppo della Rete ferroviaria nazionale».

Nella Tabella A (Opere in corso), vengono invece inclusi unicamente interventi distinti nelle seguenti categorie: manutenzione straordinaria, manutenzione migliorativa/evolutiva ed adeguamento agli obblighi di legge; tecnologie per la sicurezza e la circolazione, nonché per l'efficientamento gestionale; potenziamento e sviluppo infrastrutturale della rete convenzionale; sviluppo infrastrutturale della rete ad alta capacità; sviluppo infrastrutturale della rete ad alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli.

Viene specificato che, per tutti gli investimenti inclusi nella suddetta Tabella A, sono state stanziare risorse adeguate a coprire le intere opere o fasi funzionali delle stesse.

Inoltre, nell'aggiornamento 2009, è stata introdotta, nella Tabella A1, la categoria dei progetti infrastrutturali realizzati per lotti costruttivi, alla quale appartengono esclusivamente le seguenti opere: AV/AC Treviglio-Brescia (investimento di 2.050 milioni di euro); Tunnel di Base del Brennero-quota italiana (investimento di 3.575 milioni di euro); AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi (investimento di 5.400 milioni di euro).

Per i predetti interventi, è stata prevista una modalità di finanziamento *a tranches*, per consentirne l'inizio della realizzazione tramite l'esecuzione di «lotti costruttivi», anche non funzionali, a fronte di una serie di formali condizioni autorizzative previste dall'articolo 2, commi 233-234, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria per il 2010).

Nell'aggiornamento del contratto di programma, sono indicati, per tali progetti, gli impegni programmatici assunti dallo Stato a garanzia della completa realizzazione delle opere, pari a complessivi 8.446 milioni di euro così suddivisi: 919 milioni di euro per il completamento della linea AV/AC Treviglio-Brescia; 2.847 milioni di euro per il completamento del nuovo tunnel di base del Brennero; 4.680 milioni di euro per il completamento della linea AV/AC Milano-Genova, Terzo Valico dei Giovi.

Nel corso del 2008, sono stati poi adottati una serie di provvedimenti che hanno comportato una riduzione di risorse pari a 3.677 milioni di euro sui capitoli del bilancio statale dedicati agli investimenti di RFI, suddivisi in 3.669 milioni a carico della rete ferroviaria convenzionale e 8 milioni a carico del sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli.

Tale riduzione è imputabile, per 3.561 milioni di euro, agli effetti derivanti dalla manovra finanziaria contenuta nel decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Si sofferma, quindi, sui definanziamenti più rilevanti, quali: la riduzione per 1.711,8 milioni di euro dell'Itinerario Messina-Siracusa, raddoppio Giampileri-Fiumefreddo; la riduzione pari a 576,7 milioni di euro, del completamento del raddoppio Genova-Ventimiglia, tratta Andora-Finale; la riduzione per 511,4 milioni di euro del raddoppio Spoleto-Terni.

Fornisce, quindi, un succinto riepilogo sui finanziamenti aggiuntivi da inserire nell'aggiornamento 2009 del contratto di programma, evidenziando che l'importo complessivo di tali finanziamenti ammonta a 3.778 milioni di euro, di cui 3.584 milioni rappresentano risorse vincolate, mentre i residui 194 milioni consistono in risorse che rendono utilizzabili stanziamenti già disponibili nel contratto di programma e suscettibili di riallocazione.

Rileva poi che, al fine di assicurare l'integrale copertura dei fabbisogni prioritari di opere programmatiche che non hanno trovato capienza nei nuovi finanziamenti, si è proceduto, con l'aggiornamento 2009, ad una significativa riallocazione di risorse già previste nel vigente contratto, per un importo complessivo di 1.069 milioni di euro.

Dà quindi conto dell'evoluzione del valore del portafoglio investimenti del contratto di programma: per quanto riguarda la Tabella A (Opere in corso), il valore complessivo del portafoglio investimenti risulta pari a 76.503 milioni di euro (di cui 32.000 milioni riferiti al sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli); il valore degli investimenti di cui alla Tabella A1 (Progetti infrastrutturali realizzati per lotti costruttivi) ammonta, invece, a 11.025 milioni di euro.

In conclusione, nell'evidenziare l'estrema importanza del provvedimento in esame, auspica che dalla discussione generale emergano sugge-

rimenti adeguati che permettano alla Commissione di fornire un apporto significativo alle tematiche sollevate dal provvedimento in questione.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il Relatore, dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) auspica tempi congrui per l'esame del provvedimento, in modo da permettere a questa Commissione di votare un parere che entri effettivamente nel merito delle tematiche sollevate. Riservandosi di intervenire più approfonditamente nel seguito della discussione generale, si sofferma succintamente sulla delicatezza dei collegamenti ferroviari con i porti e gli aeroporti, anche ai fini del rilancio del sistema produttivo del Paese.

Il presidente GRILLO (*PdL*) concorda sull'importanza dei collegamenti portuali e aeroportuali nell'ottica dell'economia globalizzata.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) lamenta come la riduzione per 511,4 milioni di euro delle risorse destinate originariamente al raddoppio della Spoleto-Terni rappresenti l'ennesimo episodio del più ampio depauperamento degli investimenti infrastrutturali per l'Umbria, con conseguente penalizzazione di un'area geografica che dovrebbe essere strategica per lo sviluppo del Paese.

La senatrice MAGISTRELLI (*PD*), nel concordare con le osservazioni critiche dalla senatrice Spadoni Urbani, denuncia la gravità della situazione della viabilità nelle Marche e, più in generale, dello stato dei collegamenti autostradali e ferroviari nelle regioni del Centro Italia: a titolo esemplificativo, l'unico mezzo di collegamento tra le Marche e la Capitale è rappresentato dalla Autostrada 24 Teramo-Roma. Tutto ciò, oltre a comportare un grave problema per il trasporto di merci e passeggeri e per la logistica, si risolve in una forte penalizzazione per l'apparato produttivo nazionale, considerato che alcune tra le più grandi aziende italiane hanno la propria sede nelle Marche.

Il senatore RANUCCI (*PD*) si associa alle considerazioni sull'importanza dei collegamenti viari e ferroviari sia con i porti che con gli aeroporti, quale presupposto per il potenziamento delle aree produttive e per l'efficace collegamento con i siti produttivi.

Il presidente GRILLO, nel rinviare ad altra seduta il seguito della discussione generale, ricorda che a metà di questo mese, presumibilmente il prossimo 16 novembre, la Commissione procederà all'audizione, precedentemente programmata, dell'Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A., nonché dei vertici direttivi delle altre società del gruppo: ciò rappresenterà senza dubbio l'occasione per acquisire elementi informativi utili all'analisi del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 285)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il relatore MURA (*LNP*) illustra il provvedimento in titolo, rilevando che, con lo schema di decreto interministeriale in esame, si procede alla ripartizione annuale dello stanziamento iscritto sul capitolo 1952 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato all'assegnazione di contributi ad enti operanti nel settore della navigazione aerea.

Per l'anno finanziario 2010, la somma da suddividere ammonta a 111.936,17 euro.

Considerato che la normativa vigente dispone che il riparto venga effettuato secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale, e tenuto conto della proposta formulata dalla Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, lo schema in esame propone di assegnare 100.742,55 euro all'Aero Club d'Italia e 11.193,62 euro all'Istituto Italiano di Navigazione.

Quanto ai parametri assunti a base della ripartizione, nella proposta della Direzione generale si fa presente che le somme da trasferire ai due organismi hanno carattere di contributo finanziario erogato in considerazione della rilevanza e della complessità delle attività da essi svolte. In particolare, si evidenzia come tali attività afferiscano ad obiettivi di promozione, sviluppo e diffusione della cultura, della scienza e della tecnica della navigazione aerea nel campo aeronautico, turistico e sportivo, nonché ad obiettivi di studio e ricerca nel campo del trasporto e del traffico aereo civile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (n. COM (2010) 505 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore MUSSO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, che consiste in una proposta di regolamento europeo recante la disciplina della rilevazione dei dati statistici concernenti il trasporto di merci su strada.

Tale materia è attualmente disciplinata dal regolamento n. 1172 del 1998, che viene abrogato dall'articolo 12 del provvedimento in esame.

La ragione principale dell'adozione di un nuovo regolamento risiede nel fatto che – in base all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea introdotto dal Trattato di Lisbona – il legislatore europeo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrino o modifichino determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Secondo la Relazione di accompagnamento, una delega di questo tipo risulta appropriata per determinati profili del regolamento n. 1172 del 1998: pertanto, si è ritenuto opportuno proporre una nuova bozza di regolamento, al fine di inserire la previsione di delega sopra richiamata.

Lo schema di regolamento si compone di tredici articoli e nove allegati tecnici.

Per quanto riguarda le disposizioni di maggiore rilievo, l'articolo 1 – ove si precisa l'oggetto e l'ambito applicativo del provvedimento – conferisce ad ogni Stato membro il compito di elaborare statistiche per l'Unione europea relative ai trasporti di merci su strada effettuati per mezzo di autoveicoli stradali destinati al trasporto di merci e immatricolati nello Stato membro in questione, nonché ai percorsi di tali veicoli.

L'articolo 2 reca le definizioni utili per l'applicazione del regolamento.

L'articolo 3 attiene alla raccolta dei dati statistici, specificando che essi si riferiscono alle tipologie di veicolo, ai percorsi intrapresi e alle merci trasportate.

Si segnalano poi – e ciò rappresenta la sostanziale differenza tra il provvedimento in esame e il vigente regolamento n. 1172 del 1998 – le disposizioni con cui si conferisce alla Commissione il compito di adottare atti delegati per stabilire le caratteristiche della raccolta dei dati (articolo 3, paragrafo 4), i requisiti minimi di precisione a cui si devono conformare i metodi di raccolta ed elaborazione dei dati statistici (articolo 4), le modalità di esercizio della deleghe (articolo 8), nonché le procedure attivabili in caso di revoca o di obiezioni agli atti delegati (articoli 9-10).

Peraltro, proprio con riguardo al conferimento alla Commissione di poteri delegati, l'articolo 8, paragrafo 1 – laddove prevede il conferimento del potere «per un periodo indeterminato» – sembrerebbe contrastare con l'articolo 290, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel quale è stabilito che gli atti legislativi debbano determinare esplicitamente la durata – oltre che gli obiettivi, il contenuto e la portata – della delega di potere.

In conclusione, ritiene che il menzionato profilo concernente il conferimento del potere di delega alla Commissione europea debba essere fatto oggetto di riflessione in sede di votazione dell'apposita risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida dei locomotori e treni sul sistema ferroviario della comunità» (n. 278)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore GALLO (*PdL*) ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria per il 2009), per il recepimento della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'Unione europea. Peraltro, le relative misure legislative di attuazione dovevano essere adottate entro il 4 dicembre 2009: a causa del mancato recepimento nei termini previsti, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

La direttiva 2007/59/CE ha l'obiettivo di stabilire le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni per il trasporto di passeggeri e merci nel sistema ferroviario dell'Unione europea.

Dà poi succintamente conto dell'articolato del decreto legislativo, che, al Capo I (articoli da 1 a 3), reca le disposizioni di carattere generale.

Al riguardo, l'articolo 1 definisce la finalità del provvedimento, orientata alla definizione di condizioni e procedure per la certificazione dei requisiti minimi dei macchinisti addetti alla condotta dei treni e dei locomotori nel sistema ferroviario nazionale, nonché all'individuazione e dei compiti attribuiti alle amministrazioni nazionali competenti e a tutti i soggetti operanti nel settore.

L'articolo 2 riferisce l'ambito applicativo del provvedimento all'intero sistema ferroviario nazionale, convenzionale e ad alta velocità, ivi comprese le linee regionali non funzionalmente isolate, ad eccezione delle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, delle metropolitane, dei tram, di altri sistemi di trasporto leggero su rotaia e di altre linee o reti indicate nella direttiva.

L'articolo 3 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento in modo conforme alle definizioni contenute nell'articolo 3 della direttiva.

Il Capo II (articoli da 4 a 7) riguarda la certificazione di cui deve essere in possesso ogni macchinista, ossia la licenza (rilasciata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che attesta il possesso dei requisiti medici, formativi e la competenza professionale generale) e uno o più certificati (rilasciati dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura, indicanti la specifica infrastruttura ferroviaria sulla quale il titolare è autorizzato a circolare e i veicoli che può condurre) redatti in conformità al modello comunitario.

Sono anche precisate la validità delle predette certificazioni (dieci anni per la licenza, mentre il periodo di validità del certificato è legato

al tempo di impiego presso l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura, fatti salvi, per entrambi i documenti, i casi di sospensione o revoca) e la titolarità delle stesse (la licenza è di proprietà del macchinista, mentre il certificato è di proprietà dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura); viene altresì previsto che i suddetti soggetti emittenti debbano individuare ed adottare le misure necessarie per evitare la possibilità di falsificazione dei predetti documenti, nonché le procedure per impedire la manipolazione dei registri in cui devono essere riportate tutte le informazioni relative alle licenze ed ai certificati (articolo 5).

Il Capo III (articoli da 8 a 12) riguarda le condizioni per il rilascio della licenza e del certificato, con particolare attenzione ai requisiti minimi, all'età minima (18 anni), ai requisiti di base (diploma di scuola secondaria di secondo grado, idoneità fisica, idoneità psicologica, competenze professionali generali), alle conoscenze linguistiche e alle competenze professionali.

Il Capo IV (articoli da 13 a 17) disciplina la procedura per il conseguimento della licenza e del certificato, nonché le verifiche periodiche necessarie al mantenimento del titolo e le diverse conseguenze in caso di cessazione dall'impiego. È previsto, inoltre, l'obbligo del monitoraggio dei propri macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura.

Il Capo V (articoli 18 e 19) definisce le funzioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed istituisce i registri delle licenze e dei certificati, disciplinandone l'accesso nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Il Capo VI (articoli da 20 a 22) attiene alla formazione ed ai relativi esami che i macchinisti devono effettuare.

Il Capo VII (articoli 23 e 24) prevede l'obbligo per l'Agenzia di vigilare affinché tutte le attività relative alla formazione, valutazione delle competenze, aggiornamento delle licenze e dei certificati siano oggetto di un costante monitoraggio. Inoltre, ogni cinque anni l'Agenzia deve verificare le procedure per l'acquisizione e per la valutazione delle conoscenze e competenze professionali, nonché dei sistemi di rilascio delle licenze e dei certificati. I risultati di tale verifica sono oggetto di una relazione da trasmettere periodicamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Capo VIII (articoli 25 e 26) definisce i poteri di controllo e sanzionatori dell'Agenzia e della Polizia ferroviaria, per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni stabilite dallo schema di decreto in oggetto.

Il Capo IX (articoli da 27 a 29) reca le disposizioni finali.

La senatrice MAGISTRELLI (*PD*) chiede chiarimenti sulla periodicità degli esami medici effettuati sui macchinisti ai fini della validità della licenza.

Il relatore GALLO (*PdL*) rileva come, in base al comma 1 dell'articolo 15, la disciplina sulla periodicità degli esami venga rimessa ad appo-

siti provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, secondo *standard* comunque non inferiori a quelli previsti dall’allegato III, punto 3.1, ove si prevede che i controlli medici di idoneità fisica debbano essere effettuati almeno ogni tre anni fino all’età di cinquantacinque anni e, successivamente, ogni anno.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 2 novembre 2010

185^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA esprime il proprio rammarico per la reiterata assenza del rappresentante del Governo ai lavori della Commissione, sottolineando che tale circostanza pone in imbarazzo la Commissione nel suo complesso come pure il Presidente della stessa. Peraltro l'esigenza di una maggiore presenza del rappresentante del Governo alle sedute della Commissione è stata già rappresentata al ministro Galan.

Pur comprendendo i numerosi impegni istituzionali che gravano sul Ministro, ritiene tuttavia necessario precisare che l'Esecutivo può essere rappresentato in Commissione anche da un sottosegretario.

Il senatore ANDRIA (PD) stigmatizza la mancata partecipazione del rappresentante del Governo alle sedute della Commissione.

Sottolinea altresì, in senso critico, che nella seduta dell'Assemblea del 26 ottobre, durante la quale sono state esaminate talune mozioni aventi ad oggetto la politica agricola comune, il Ministro non era presente in Aula, avendo optato in tale occasione per la partecipazione ai lavori della Commissione agricoltura della Camera dei deputati. In tale circostanza la rappresentanza dell'Esecutivo nei lavori dell'Assemblea è stata assicurata dal sottosegretario Buonfiglio.

Alle sedute della Commissione agricoltura del Senato il Governo da diversi mesi non assicura la propria presenza in maniera continuativa, nonostante le rimostranze più volte prospettate da vari commissari. Tale situazione è del tutto anomala e inaccettabile.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (n. COM (2010) 490 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore VALLARDI (*LNP*) riferisce alla Commissione sull'atto comunitario in titolo, rilevando che lo stesso si propone di modificare la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione allo scopo di adeguarla al progresso tecnico e allo sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del *Codex Alimentarius* relativa ai succhi e nettari di frutta (norma *Codex* 247-2005) e del Codice di buone pratiche dell'Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).

Posto che la norma del *Codex* sopra menzionata stabilisce in particolare fattori di qualità e requisiti in materia di etichettatura per i succhi di frutta e i prodotti analoghi, e che il Codice di buone pratiche dell'AIJN, che stabilisce i fattori di qualità per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato, viene utilizzato a livello internazionale, come norma di riferimento per l'autoregolamentazione nell'industria dei succhi di frutta, è opportuno che la direttiva 2001/112/CE sia resa conforme, nella misura possibile, alle suddette norme.

La direttiva 2001/112/CE ha già subito alcune modifiche con la direttiva 2009/106 CE, che ha introdotto *brix* minimi (tenore di sostanza secca solubile) per 18 succhi di frutta ricostituiti e puree di frutta ricostituite, e che specificato la denominazione di vendita da utilizzare per il succo di frutta a base di succo concentrato.

Il presente atto di natura tecnica, costituisce dunque – prosegue il relatore – la seconda misura recante modifica della direttiva 2001/112/CE e si compone di: un Allegato I relativo alle «Denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti»; un Allegato II riguardante le «Definizioni delle materie prime»; un Allegato III su «Denominazioni specifiche di taluni prodotti elencati nello Allegato I»; un Allegato IV contenente «Disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta»; infine un Allegato V relativo ai «Valori di *brix* per succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituita».

Nel merito, il progetto di direttiva ribadisce la distinzione fra succo di frutta a base di succo di concentrato (nell'Allegato I, parte I), semplifica (nella parte II del suddetto Allegato e nell'Allegato II) le disposizioni relative alla ricostituzione di gusto e aroma e prevede l'eliminazione dello zucchero dall'elenco degli ingredienti autorizzati, include infine (nell'Allegato IV) i pomodori nell'elenco dei frutti utilizzati per la produzione di succhi di frutta.

Nell'articolo 4 la proposta apporta modifiche all'elenco dei prodotti autorizzati dei quali l'etichettatura del succo di frutta concentrato, menzio-

nato dall'allegato I, parte I, punto 2, non destinato al produttore finale, deve contenere un riferimento, indicandone presenza e quantità. Ciò si è reso necessario per garantire la coerenza della direttiva 2001/112 con il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari.

L'articolo 3, paragrafi 3 e 4, contiene alcune modifiche minime volte anch'esse a recepire la normativa vigente in materia.

Dal punto di vista procedurale con la proposta in esame – prosegue il relatore – si inserisce un articolo (articolo 7-bis), che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, a tempo indeterminato, secondo la procedura prevista dall'articolo 290 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, con riguardo all'adozione di ulteriori allegati che non abbiano a che fare con le denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti (Allegato I, parte I) e alle definizioni delle materie prime (Allegato II) al fine di perseguire l'adattamento di questi elementi al progresso tecnico e ai più recenti sviluppi delle norme internazionali in materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI GIOVEDÌ

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per giovedì 4 novembre, alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 2 novembre 2010

61ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 20,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI, il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTO DI INDIRIZZO DELLA COMMISSIONE

Discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni. – *Relatori alla Commissione sen. BUTTI e sen. MORRI*

Il PRESIDENTE dà comunicazione di un appunto in tema di pluralismo ricevuto dal senatore Vita, che ne ha chiesto la distribuzione in Aula.

Informa altresì che, sempre sugli stessi argomenti, è stata avanzata una richiesta di audizione da parte di organizzazioni sindacali interne alla RAI.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Nel valutare positivamente l'iniziativa, il deputato BELTRANDI (*PD*) ritiene necessario suddividere il tema tra le varie tipologie di trasmissione. I programmi di approfondimento, ad esempio, che costituiscono la questione più importante in tema di pluralismo, sembrano costituire vere e proprie tribune politiche, in cui però, come dimostrano i dati, non è garantita l'equilibrata presenza delle forze politiche; peraltro tali

dati si dimostrano costanti nel tempo. È altresì del tutto inapplicata la delibera n. 382/09/CONS dell'Agcom in tema di garanzia del pluralismo. La Commissione potrebbe intervenire nel merito, eventualmente analizzando l'inquadramento di tali programmi nelle realtà europee vicine. Per i telegiornali sono ovviamente necessari criteri diversi in relazione alle esigenze della cronaca ma occorrono comunque regole certe. In tema poi di *fiction*, per la parte di esse che può comunque riportarsi nell'ambito del pluralismo, va evidenziato come a volte rappresentino una riscrittura di fatti storici o di cronaca, con alcuni piccoli ma imperdonabili stravolgimenti della realtà.

Secondo il senatore VIMERCATI (*PD*) è necessario individuare misure e indicazioni che possano concretamente incidere, anche tenendo conto del livello di fanatismo ormai raggiunto dal giornalismo schierato nel nostro Paese. Pur esprimendo dubbi sulla possibilità di incidere su tale situazione con l'atto che la Commissione intende approvare, evidenzia come alla scarsa autonomia della RAI dai partiti corrisponda poi uno scarso pluralismo dell'informazione; a tal fine sarebbe necessario anche ipotizzare una riforma del modello di *governance* della RAI. Sarebbe altresì necessario garantire anche il pluralismo culturale e sociale, e quindi territoriale, tenendo conto delle peculiarità specifiche della storia italiana. A tale scopo si potrebbe lavorare sull'informazione regionale, magari ampliandola e valorizzandola. Inoltre, considerando la vetustà del modello *broadcast*, sarebbe forse opportuno immaginare una maggiore possibilità di partecipazione alle trasmissioni da parte del pubblico da casa.

Il PRESIDENTE evidenzia come la difficoltà della mediazione tra fatti e opinione pubblica possa determinare il rischio di non assicurare anche in tal modo il pluralismo. Purtroppo nella gestione di certi programmi incide molto la qualità professionale del moderatore di turno.

Secondo il senatore PARDI (*IdV*) è indispensabile non confondere pluralismo con tutela delle forze politiche, a parte il predominio personale che oggi si registra in Italia. Se da un lato sarebbe forse il caso di immaginare una riduzione della rappresentanza del Parlamento nel suo complesso nella RAI, dall'altra va evidenziato come il servizio pubblico attualmente non dia notizie, non solo quelle politiche, ma anche quelle di carattere sociale, culturale e scientifico; inoltre, andrebbero eliminati i monopoli personali, come ad esempio quello sullo spettacolo di Vincenzo Mollica.

Circa i programmi a metà strada tra l'informazione e l'intrattenimento, è infine necessario considerare come il vero pluralismo non sia garantito tanto dalla costante contrapposizione di posizioni diverse all'interno dello stesso programma, quanto piuttosto dalla pluralità di programmi diversi.

Il deputato MERLO (*PD*) ritiene l'atto di indirizzo una possibile occasione per eliminare o limitare le distorsioni e quindi correggere la gestione della società concessionaria. Per fare ciò occorrerebbe innanzitutto eliminare le «zone franche» e soprattutto rivolgere una particolare attenzione alla programmazione riguardante lo spazio pomeridiano.

Il presidente ZAVOLI, con riferimento alla professionalità dei giornalisti, esprime l'avviso che occorrerebbe ripristinare il sistema dei concorsi.

Il deputato PELUFFO (*PD*), nel ricordare che già la legge n. 103 del 1975 contiene una definizione esaustiva ed ancora attuale dei requisiti del servizio pubblico, ritiene che il problema reale riguardi la coerenza delle norme e degli stessi indirizzi della Commissione, il che rende particolarmente complesso il dibattito in corso. Si sofferma quindi sulla nozione di pluralismo, che secondo lui non può essere semplicemente riferito ai partiti, così come suggerito anche dal senatore Vita. Soffermandosi quindi sulle modalità con le quali dovrebbe svolgersi un confronto televisivo, anche attraverso lo strumento dell'intervista, giudica negativamente la sospensione delle trasmissioni di approfondimento alla vigilia delle elezioni e propone, con riferimento alla questione della qualità, che tra gli indirizzi sia inclusa l'esigenza di parametrarla, soprattutto per i programmi della fascia pomeridiana, a fattori diversi dallo *share*. Conclude auspicando anche una riforma della *governance* della concessionaria del servizio pubblico.

Il deputato LAINATI (*PdL*), riservandosi di intervenire nel merito, si associa al giudizio espresso dal deputato Merlo su Vincenzo Mollica.

Il deputato SARDELLI (*Misto-Noi Sud LA-PLI*), nel condividere quanto affermato sull'esistenza di «zone franche» nell'ambito dei programmi di approfondimento, propone che con l'atto di indirizzo si reintroducano regole precise e se ne garantisca l'applicazione dotando di strumenti concreti, come quelli sanzionatori, gli organismi con poteri di vigilanza e controllo.

Al riguardo il deputato BELTRANDI (*PD*) fa presente che non condividerebbe un atto di indirizzo che si limitasse a ribadire principi di carattere generale. Si dichiara poi disponibile a fornire ulteriori informazioni sulla presenza televisiva delle diverse forze politiche, che potrebbero essere di grande utilità anche per i parlamentari della maggioranza.

Dopo una precisazione del presidente ZAVOLI, il deputato BELTRANDI (*PD*) si esprime criticamente sull'operato dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che non sempre sanziona le violazioni degli indirizzi formulati dalla Commissione.

Su invito del presidente ZAVOLI, il relatore MORRI esprime l'avviso che il lavoro sull'Atto di indirizzo debba muovere dall'analisi di quanto avvenuto dopo l'approvazione di un documento analogo nel 2003, anche alla luce dei cambiamenti sociali e tecnologici nel frattempo intervenuti. Suggerisce quindi di formulare degli indirizzi che non aumentino la pressione sulla RAI bensì perseguano un intento collaborativo invocando ad esempio il ripristino di una generale sobrietà, la garanzia dell'autonomia editoriale di tutti i conduttori, il superamento della priorità dello *share*, l'arricchimento dell'offerta attraverso un maggior numero di trasmissioni di approfondimento ed il contributo di forze nuove.

Il presidente ZAVOLI esprime l'auspicio che il documento approvato dalla Commissione possa assumere una valenza fortemente politica.

Il deputato LAINATI (*PdL*), dichiarando che a suo avviso esistono poche ma pesanti «zone franche», con riferimento al delitto di Avetrana esprime l'opinione che la sua trattazione televisiva abbia una genesi corretta dal punto di vista giornalistico, ma abbia successivamente subito una degenerazione a causa di un eccesso di informazioni.

Il senatore AMATO (*PdL*) suggerisce una dimensione evolutiva dell'Atto di indirizzo, considerata la complessità della natura del pluralismo e la grande difficoltà, soprattutto per il servizio pubblico, di conciliarlo con il consenso del pubblico.

Il deputato MOTTOLA (*PdL*) stigmatizza la prassi per cui programmi televisivi anche molto seguiti tendono a trasmettere ricostruzioni di alcune vicende quasi in forma processuale, esprimendo l'avviso che in questi casi la RAI si pone al di fuori delle funzioni proprie di una concessionaria pubblica.

Il relatore BUTTI (*PdL*), nel prendere atto che il dibattito ha dato luogo a spunti anche provocatori ma tuttavia interessanti, esprime l'avviso che la Commissione possa produrre un documento di indirizzo forte purché si abbandoni qualunque tentazione polemica. Rilevato come il rispetto delle regole sia a volte carente in quanto esse stesse sono relative, così come è relativo il pluralismo che può essere assicurato da un conduttore, a sua volta inevitabilmente condizionato dall'impostazione culturale del *format*, chiede al Presidente di intervenire presso le Presidenze dei due rami del Parlamento affinché il dibattito sulle mozioni riguardanti la RAI non coincida con il lavoro della Commissione, dichiarandosi anche disponibile a ritirare, se necessario, la mozione della sua parte politica.

Il presidente ZAVOLI, acquisito l'avviso dei relatori, propone che il dibattito prosegua direttamente su una proposta di risoluzione, da predisporre auspicabilmente nell'arco di una settimana.

Propone altresì che l'audizione dell'intero vertice della RAI abbia luogo mercoledì 10 novembre, alle ore 13,30.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 22,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 2 novembre 2010

127^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2005) Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)**, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/47/CE concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario» (n. 277)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)**, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/101/CE recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra» (n. 279)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nel riferire sullo schema di decreto legislativo in titolo, segnala, all'articolo 3-*bis*, commi 7 e 8, la necessità di chiarire la composizione e la durata in carica dei membri del Consiglio direttivo dell'Autorità nazionale ivi prevista, in particolare specificando il titolo di partecipazione al Consiglio medesimo dei direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico.

Inoltre, ritiene opportuno invitare la Commissione di merito a valutare, all'articolo 3-*ter*, comma 3, se la disciplina della destinazione dei proventi ivi previsti, attualmente rimessa ad una successiva fonte di rango legislativo, non debba essere più opportunamente contenuta nello schema di decreto legislativo in titolo.

Propone, pertanto, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,25.